SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 132° — Numero 18**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 22 gennaio 1991** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 20.

Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE 12 AGOSTO 1982, N. 576

Art. 1.
Commissario ad acta

1. Dopo l'articolo 6 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-*bis (Commissario per il compimento di singoli atti)*. — *1.* Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi di grave inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP può disporre con proprio decreto la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti necessari per rendere la gestione degli enti e delle imprese conforme a legge.

2. La nomina deve, in ogni caso, essere preceduta dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia già provveduto l'ISVAP, ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa, dell'inosservanza e può essere disposta solo decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti».

Art. 2.
Amministrazione straordinaria

1. L'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Amministrazione straordinaria)*. — *1.* Nei casi di gravi irregolarità nell'amministrazione, di gravi violazioni delle norme legali, regolamentari o statutarie, oppure di grave e persistente inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche tenuto conto della situazione patrimoniale dell'impresa, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, con proprio decreto e sentita la commissione consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari degli enti e delle imprese di cui all'articolo 4, primo comma.

2. Lo scioglimento deve, in ogni caso, essere preceduto dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia già provveduto l'ISVAP, degli addebiti ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa e può essere disposto solo decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti.

3. L'ISVAP nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione dell'ente o dell'impresa e un comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due a quattro membri.

4. Col provvedimento di nomina, o successivamente, viene determinato il compenso per i commissari, i membri del comitato di sorveglianza ed il suo presidente. Il compenso è a carico dell'ente o dell'impresa.

5. Gli organi amministrativi disciolti devono redigere l'inventario ed il rendiconto dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del collegio sindacale disciolto e certificati dall'ISVAP, devono essere presentati al commissario entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.

6. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le sue funzioni il disciolto collegio sindacale; delibera a maggioranza e in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

7. Sono attribuiti al commissario straordinario tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi. Quando i commissari siano più d'uno, deliberano a maggioranza; se sono due, deliberano all'unanimità; la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio dell'ente o dell'impresa spetta a due di essi, con firma congiunta.

8. Durante la gestione straordinaria sono sospese le funzioni proprie dell'assemblea dei soci.

9. Il commissario, ove lo ritenga necessario e previa autorizzazione dell'ISVAP, può convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.

10. Il commissario:

a) propone, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, l'azione di responsabilità contro i membri dell'organo amministrativo e sindacale dell'ente o dell'impresa;

b) riferisce trimestralmente all'ISVAP sull'andamento della gestione, sulla situazione e sulle esigenze dell'ente o dell'impresa e comunica immediatamente all'ISVAP il verificarsi delle condizioni che impediscono l'utile prosecuzione della gestione; ogni relazione del commissario deve essere accompagnata da motivato parere del comitato di sorveglianza;

c) trasmette immediatamente all'ISVAP, unitamente ad una propria dettagliata valutazione ed al parere del comitato di sorveglianza, ogni proposta ricevuta in ordine al risanamento o al riassetto aziendale;

d) promuove, non appena si siano verificati i presupposti e previa autorizzazione dell'ISVAP, la ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari.

11. La gestione straordinaria ha la durata massima di un anno; su motivata richiesta del commissario e con il parere del comitato di sorveglianza, possono essere concesse proroghe dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di una relazione motivata dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 76 e seguenti del citato testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959, per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi.

12. La chiusura dell'esercizio in corso alla data di inizio della gestione straordinaria è protratta, a tutti gli effetti di legge, fino al termine della gestione stessa.

13. I decreti ministeriali di inizio e di cessazione della gestione straordinaria devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto di cessazione è adottato sulla base di motivate proposte dell'ISVAP e previa verifica della ricostituzione degli organi societari.

14. Al termine della gestione straordinaria:

a) il commissario redige il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite e li presenta, unitamente alla relazione del comitato di sorveglianza, entro sei mesi all'ISVAP per l'approvazione;

b) il commissario ed il comitato di sorveglianza redigono separati rapporti sull'attività svolta e li rimettono all'ISVAP;

c) il commissario redige l'inventario ed il rendiconto dalla data di inizio della gestione; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere presentati agli organi amministrativi ordinari entro tre mesi dalla chiusura della gestione.

15. Le contestazioni sul rendiconto del commissario debbono, a pena di decadenza, essere comunicate all'ISVAP entro sessanta giorni dalla sua presentazione. L'azione di responsabilità contro il commissario deve essere promossa entro il termine di prescrizione di due anni dalla data della pubblicazione del decreto di cessazione della gestione straordinaria.

16. Le azioni di responsabilità promosse dal commissario debbono essere proseguite dagli organi amministrativi ordinari, i quali sono tenuti a presentare all'ISVAP, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sullo stato dei relativi procedimenti».

Art. 3.

Modifiche agli articoli 2, 5, 10 e 21 della legge n. 576 del 1982

1. All'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole da: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» fino a: «entro il 30 novembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ottemperanza alle delibere del CIPE, determina, tenendo conto delle proposte formulate dall'ISVAP, l'indirizzo amministrativo nel settore delle assicurazioni private e di interesse collettivo; predispone, sulla base anche degli elementi messi a disposizione dall'ISVAP, la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa e la trasmette al Parlamento e al CIPE entro il 31 marzo di ciascun anno».

2. All'articolo 5, primo comma, lettera *b)*, della citata legge n. 576 del 1982, dopo le parole: «ed il presidente del collegio sindacale» sono aggiunte le seguenti: «nonché, ove occorra, i rappresentanti della società di revisione incaricata di certificare il bilancio».

3. Il secondo comma dell'articolo 5 della citata legge n. 576 del 1982, è sostituito dai seguenti:

«I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dall'ISVAP nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il segreto d'ufficio non può essere opposto altresì nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali degli enti e delle imprese di cui al primo comma dell'articolo 4 che non ottemperano alle richieste e non si uniformano alle prescrizioni dell'ISVAP, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni».

4. All'articolo 10 della citata legge n. 576 del 1982 è aggiunto in fine il seguente comma:

«Insieme al presidente fanno parte della predetta commissione consultiva almeno tre dirigenti dell'ISVAP designati di volta in volta dallo stesso presidente, in relazione alle pratiche su cui si riferisce. Il presidente e i dirigenti designati a far parte della commissione partecipano con voto deliberativo».

5. All'articolo 21 della citata legge n. 576 del 1982 è aggiunto in fine il seguente comma:

«L'ISVAP, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, fino a un massimo di dieci unità».

Titolo II

IMPRESE ED ENTI ASSICURATIVI: CONTROLLO DELLE PARTECIPAZIONI E DEGLI ATTI COMPIUTI CON SOCIETÀ DI GRUPPO

Art. 4.

Partecipazioni di controllo

1. Le imprese e gli enti assicurativi non possono assumere partecipazioni di controllo in altre società quando queste esercitino attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese di assicurazione dall'articolo 5, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, e dall'articolo 4, comma 2, della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

2. La connessione tra l'attività assicurativa e quella esercitata dalla società controllata può risultare da un programma di attività richiesto dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) alla società controllante.

3. In relazione allo stato di attuazione delle direttive del Consiglio n. 73/239/CEE del 24 luglio 1973 e n. 79/267/CEE del 5 marzo 1979, il CIPE fissa i criteri sulla base dei quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare deroghe alla disposizione di cui al comma 1.

Art. 5.

Obbligo di comunicazione dell'assunzione di partecipazioni

1. Le imprese e gli enti assicurativi devono comunicare all'ISVAP, entro il termine di quarantotto ore dalla data di stipulazione, l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra società, qualora la partecipazione, da sola od unitamente ad altra già posseduta, comporti il controllo della società partecipata. La comunicazione è in ogni caso dovuta quando il valore della partecipazione sia superiore al 5 per cento del capitale sociale dell'impresa o dell'ente assicurativo.

2. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1 deve altresì essere comunicata ogni altra partecipazione assunta con impiego del patrimonio libero quando la stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta, direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, superi i limiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISVAP, con riferimento al capitale della società partecipata ed al patrimonio libero dell'impresa o dell'ente assicurativo. L'obbligo di comunicazione sussiste anche per le variazioni in aumento della partecipazione già comunicata.

3. L'ISVAP deve dare immediata pubblica notizia delle comunicazioni ricevute ai sensi del presente articolo.

Art. 6.

Poteri attribuiti all'ISVAP

1. Qualora la partecipazione di imprese o enti assicurativi comporti il controllo della società partecipata e questa eserciti attività non connessa con quella assicurativa, l'ISVAP ordina che la stessa sia opportunamente ridotta, in ogni caso al di sotto del limite del controllo, assegnando a tal fine il termine più breve perché l'operazione possa aver luogo senza ingiustificato pregiudizio per l'impresa o l'ente assicurativo.

2. Nel caso in cui l'impresa o l'ente non ottemperi all'ordine, l'ISVAP propone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei casi in cui, pur svolgendo la società controllata attività connessa con l'attività assicurativa, dalla partecipazione stessa possa derivare una situazione di grave pericolo per la stabilità dell'impresa o dell'ente assicurativo.

4. Per la partecipazione che non comporti il controllo della società partecipata, l'ISVAP, qualora accerti che la stessa determina grave pericolo per la stabilità dell'impresa o dell'ente assicurativo, avuto riguardo alla natura dell'attività svolta dalla società partecipata, alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio libero dell'impresa o dell'ente assicurativi e all'andamento gestionale della società partecipata, ordina che la partecipazione stessa sia ridotta entro limiti tali da eliminare detto pericolo. L'ISVAP assegna a tal fine il termine più breve perché l'operazione possa aver luogo senza ingiustificato pregiudizio per l'impresa o l'ente assicurativo.

5. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 4 comporta l'esclusione della parte dell'investimento non riconosciuta dagli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa o dell'ente assicurativo.

Art. 7.

Obbligo di redazione del bilancio consolidato

1. Le imprese e gli enti assicurativi aventi sede nel territorio dello Stato sono tenuti alla redazione di bilanci consolidati di gruppo.

2. L'ISVAP stabilisce in via generale criteri, modalità e vincoli per l'applicazione della norma di cui al comma 1.

Art. 8.

Verifica del bilancio consolidato

1. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato, l'ISVAP può richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli enti controllati da imprese o enti assicurativi, ovvero eseguire ispezioni presso i predetti enti e società. Nel caso in cui la società o l'ente controllato sia sottoposto alla vigilanza di altra autorità, l'ISVAP richiede la collaborazione di questa ultima.

Art. 9.

Comunicazione delle partecipazioni al capitale di imprese ed enti assicurativi

1. L'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote di imprese ed enti assicurativi da chiunque effettuata, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, deve essere comunicata per iscritto alle imprese o enti assicurativi e all'ISVAP entro dieci giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il limite del 2 per cento del capitale dell'impresa o dell'ente, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, e indipendentemente da tali limiti quando comporti il controllo dell'impresa o dell'ente. Le successive variazioni della partecipazione debbono essere comunicate entro quindici giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà del medesimo limite percentuale o in ogni caso da quando la partecipazione si è ridotta entro il suddetto limite percentuale.

2. Ai fini del calcolo del limite percentuale di cui al comma 1, per capitale dell'impresa o dell'ente si intende quello sottoscritto. Si tiene conto anche delle azioni o quote possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché delle azioni o quote possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

3. Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni per ciascuna partecipazione:

a) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;

b) il numero ed il valore nominale e percentuale delle azioni o quote;

c) il numero delle azioni o quote possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote.

5. Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate all'ISVAP o spedite per lettera raccomandata.

6. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

7. Le azioni o quote per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 10.

Autorizzazione all'assunzione di partecipazioni di controllo nel capitale di imprese ed enti assicurativi

1. L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di imprese o enti assicurativi, da chiunque effettuate direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, quando comportino il controllo delle imprese o degli enti assicurativi, tenuto anche conto delle azioni o quote già possedute, deve essere autorizzata dall'ISVAP. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che si trovi a sua volta in posizione di controllo del capitale di una impresa o di un ente assicurativo.

2. Ai fini della presente legge il rapporto di controllo si considera esistente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche quando un solo socio, o più soci attraverso la partecipazione a un sindacato di voto — nel qual caso ciascuno di essi è considerato controllante — possiedono più di un quarto del numero totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero più di un decimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa, sempreché non sussista un socio o un altro sindacato di voto formato da altri soci con un maggior numero complessivo di azioni ordinarie o di quote o che disponga altrimenti del controllo sulla società. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere, entro quarantott'ore dalla data di stipulazione, comunicato all'ISVAP.

3. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquisite o sottoscritte di cui al comma 1 non può essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione né dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione. In caso di inosservanza, la deliberazione dell'assemblea è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non sarebbe stata raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

4. Se un soggetto, autorizzato ai sensi del comma 1, perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione, deve darne comunicazione all'ISVAP entro quindici giorni. Nel caso in cui la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo della impresa o dell'ente assicurativo da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dall'ISVAP.

5. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che non applichino il principio della reciprocità di trattamento, imponendo disposizioni discriminatorie o applicando clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni effettuate da parte di imprese o enti italiani, l'ISVAP comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può, entro un mese dalla comunicazione, anche per ragioni essenziali di economia nazionale, vietare l'autorizzazione.

Art. 11.

Autorizzazioni e comunicazioni

1. I soggetti interessati alla concessione delle autorizzazioni di cui all'articolo 10 devono farne domanda a mezzo raccomandata all'ISVAP; l'autorizzazione si intende concessa se l'ISVAP non provvede entro il termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della racco-

mandata. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione della raccomandata di risposta; la richiesta di notizie e dati può essere reiterata una sola volta.

2. L'autorizzazione, anche se concessa tacitamente, può essere sempre sospesa o revocata dall'ISVAP tenuto conto delle posizioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'articolo 10, comma 2, o di altri eventi successivi all'autorizzazione.

3. I provvedimenti adottati dall'ISVAP sono comunicati al richiedente, alla impresa o all'ente assicurativo interessato ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I provvedimenti che rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione devono essere motivati.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, in prima applicazione, i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni al fine di garantire l'indipendenza delle imprese o degli enti assicurativi e la tutela degli assicurati e avendo riguardo anche ai requisiti degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali delle imprese o degli enti che hanno chiesto o ottenuto l'autorizzazione e di quelli delle società o enti ai quali si riferiscono le partecipazioni delle imprese o degli enti assicurativi, nonché ai rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e convenzionale esistenti tra il richiedente ed altri soggetti. Le relative deliberazioni, i modelli per le domande di autorizzazione con l'indicazione della documentazione da allegare sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

Protocolli di autonomia

1. L'ISVAP è abilitato a richiedere in ogni momento ai soggetti partecipanti al capitale delle imprese o degli enti assicurativi una responsabile dichiarazione, nella forma e nei termini temporali prescritti dall'Istituto stesso in via generale o in via particolare, attestante le informazioni, le condizioni e gli impegni necessari ai fini dell'applicazione della presente legge. In particolare, la dichiarazione deve riguardare la natura e l'entità dei collegamenti finanziari, nonché gli strumenti e le cautele che i soggetti interessati intendono adottare per assicurare l'autonomia della gestione dell'impresa o dell'ente assicurativo.

Art. 13.

Richiesta di dati e notizie

1. L'ISVAP può richiedere alle imprese e agli enti assicurativi e alle società ed enti di qualsiasi natura che partecipano ad essi direttamente o attraverso società controllate o fiduciarie ovvero per interposta persona, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, nonché di altri dati a loro disposizione. Può altresì richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle società ed enti controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni di imprese o enti assicurativi di cui al comma 1 appartenenti a terzi sono tenute a comunicare all'ISVAP, se questo lo richieda, e in ogni caso quando la partecipazione superi i limiti di cui all'articolo 9, le generalità dei fiducianti.

3. I dati e le notizie di cui ai commi 1 e 2 possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.

4. L'ISVAP informa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) delle richieste che interessano società ed enti con titoli quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto.

Art. 14.

Convocazione degli azionisti

1. L'ISVAP può convocare chiunque abbia assunto il controllo di una impresa o ente assicurativo, anche attraverso società controllate o fiduciarie o comunque per interposta persona, al fine di conoscerne i programmi e prendere atto degli impegni a garanzia della autonomia e della indipendenza della gestione assicurativa.

Art. 15.

Operazioni con soggetti controllanti e con società da questi controllate

1. Le imprese o gli enti assicurativi devono comunicare preventivamente all'ISVAP gli atti aventi contenuto patrimoniale che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato su proposta dell'ISVAP, avuto riguardo anche alla tipologia ed alla rilevanza economica degli atti stessi, che esse intendono porre in essere con soggetti controllanti e con società da questi controllate.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato disciplina altresì le modalità delle comunicazioni.

3. L'ISVAP, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, può vietare il compimento degli atti di cui al comma 1, qualora gli stessi comportino pregiudizio per gli interessi degli assicurati. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'impresa o all'ente notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli stessi. La richiesta di notizie e di dati può essere reiterata una sola volta.

4. I provvedimenti che vietano il compimento degli atti devono essere motivati e sono comunicati all'impresa o all'ente assicurativo, ai soggetti interessati ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 16.

Sanzioni

1. Il ritardo o la incompletezza delle comunicazioni prescritte dagli articoli 5, 9 e 15, comma 1, comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire venti milioni. La sanzione è raddoppiata se il ritardo è superiore a sessanta giorni.

2. L'omissione delle comunicazioni di cui agli articoli 5, 9 e 15, comma 1, è punita con l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda da lire quattro milioni a lire cinquanta milioni.

3. Nel caso in cui le comunicazioni di cui agli articoli 5, 9 e 15, comma 1, contengano indicazioni false, si applica la pena dell'arresto fino a tre anni, se il fatto non costituisce reato più grave.

4. Qualora la omissione della comunicazione di cui all'articolo 15, comma 1, riguardi un atto da cui è derivato pregiudizio alle garanzie poste nell'interesse degli assicurati, si applica la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

5. La violazione degli obblighi prescritti dall'articolo 10, comma 1, comma 2, ultimo periodo, e comma 4, è punita con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni.

6. Alla condanna consegue in ogni caso la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Art. 17.
Imprese di riassicurazione

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche alle imprese e agli enti autorizzati all'esercizio della riassicurazione.

Art. 18.
Norme transitorie

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, adottato su proposta dell'ISVAP, stabilisce le modalità ed i termini per la comunicazione da parte delle imprese o degli enti assicurativi all'ISVAP delle partecipazioni superiori ai limiti fissati a norma dell'articolo 5, comma 2, già acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge con impiego del patrimonio libero.

2. Chiunque alla data di entrata in vigore della presente legge detenga partecipazioni in un'impresa o ente assicurativo in misura superiore al 2 per cento del capitale, deve darne comunicazione scritta all'ISVAP entro tre mesi dalla predetta data.

Titolo III

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 19.
Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n. 990

1. Il primo comma dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sostituito dal seguente:

«Nel caso previsto dall'articolo 19, primo comma, lettera *a)*, il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro nella tabella *A* allegata alla presente legge relativamente alle autovetture ad uso privato».

Art. 20.
Modifica alla legge 22 ottobre 1986, n. 742

1. L'articolo 84 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, è sostituito dal seguente:

«Art. 84 *(Ultrattività delle autorizzazioni già rilasciate)*. — *1.* Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge ed in attività alla predetta data sono autorizzate ad esercitare i rami di cui ai punti I, II, III, IV e VI della tabella allegata.

2. Le imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni di capitalizzazione in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge ed in attività alla predetta data sono autorizzate ad esercitare il ramo di cui al punto V della tabella allegata».

Art. 21.
Modifiche alla legge 10 giugno 1978, n. 295

1. Gli importi indicati all'articolo 10 della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono elevati, rispettivamente, da lire 1.000 milioni a lire 2.000 milioni, da lire 750 milioni a lire 1.500 milioni, da lire 500 milioni a lire 1.000 milioni.

2. Il limite di lire 16 milioni previsto dall'articolo 11 della citata legge n. 295 del 1978, è elevato a lire 100 milioni.

3. Il sesto comma dell'articolo 68 della citata legge n. 295 del 1978, è sostituito dai seguenti:

«Se la società di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporre analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente l'ISVAP, fermo restando per le società e gli enti soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, il disposto dell'articolo 4, ultimo comma, dello stesso decreto.

Qualora le società di revisione non si attengano alla disposizione di cui al precedente comma, il consiglio di amministrazione dell'ISVAP ne informa la CONSOB per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori».

Art. 22.
Modifica alla legge 26 gennaio 1980, n. 13

1. All'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

«Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, nomina secondo la procedura prevista dall'articolo 198 delle disposizioni approvate con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, uno o più commissari liquidatori, scelti tra una rosa di nominativi all'uopo indicati dall'ISVAP».

Art. 23.
Liquidazione delle società di mutuo soccorso

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove gli risulti l'assoluta mancanza di attività di una società di mutuo soccorso posta in liquidazione coatta amministrativa per avere esercitato attività assicurativa, provvede allo scioglimento della società senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

2. Se nominato, il commissario liquidatore, ove risulti la mancanza di attività, può richiedere, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, all'autorità che vigila sulla liquidazione l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 213, secondo e terzo comma, delle disposizioni approvate con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Il compenso del commissario liquidatore e le altre spese della procedura sono poste a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) - gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

Art. 24.

Divieto di alienazione del pacchetto di maggioranza

1. L'ISVAP in sede di istruttoria per il rilascio di nuova autorizzazione può richiedere all'azionista che detiene il controllo una dichiarazione di impegno a non procedere alla alienazione delle azioni o quote di cui all'articolo 10, comma 2, per il primo triennio di attività.

2. È nullo il trasferimento delle azioni o quote di controllo di cui al comma 1 eseguito senza la preventiva autorizzazione dell'ISVAP.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— Gli articoli 76, 77, 78 e 79 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. n. 449/1959, sono così formulati:

«Art. 76 (*Presidenza e sezioni*). — Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita una commissione consultiva per le assicurazioni private, presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, composta di due sezioni: una per l'esame delle questioni relative alle assicurazioni sulla vita e alle capitalizzazioni ed una per l'esame delle questioni relative alle assicurazioni contro i danni. Le due sezioni si riuniscono in assemblea plenaria quando debbono pronunciarsi sopra un argomento di interesse comune.

Art. 77 (*Attribuzioni*). — La commissione è organo consultivo del Ministero dell'industria e del commercio per la materia relativa alle assicurazioni private.

La richiesta di parere della commissione è obbligatoria:

1) sulle concessioni di autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni;

2) sui provvedimenti di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulle revoche che non siano disposte in conseguenza di trasferimento del portafoglio o comunque di volontaria cessazione dell'esercizio;

3) sui provvedimenti in materia di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita e contro i danni di cui all'art. 110;

4) sugli investimenti delle riserve e delle cauzioni per i quali sia richiesta l'autorizzazione ministeriale;

5) sugli svincoli totali delle attività destinate a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni;

6) sugli schemi di regolamento concernenti le assicurazioni private.

Il Ministero può chiedere il parere della commissione sugli schemi di disegni di legge concernenti le assicurazioni private e su ogni altra questione concernente l'esercizio di dette assicurazioni che ritenga opportuno sottoporre all'esame della commissione stessa.

Art. 78 (*Composizione*). — Fanno parte di entrambe le sezioni i seguenti membri:

1) il capo dell'Ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e del commercio e tre funzionari dello stesso Ispettorato;

2) un rappresentante del Ministero del tesoro;

3) un rappresentante del Ministero delle finanze;

4) il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

5) un rappresentante delle imprese private che esercitano la sola riassicurazione;

6) un rappresentante degli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

7) un rappresentante degli agenti delle imprese private di assicurazione;

8) un rappresentante dei dirigenti delle imprese private di assicurazione;

9) un rappresentante del personale dipendente dagli istituti e dalle imprese di assicurazione;

10) due persone particolarmente competenti nelle discipline tecniche e giuridiche interessanti le assicurazioni.

Fanno inoltre parte della prima sezione:

1) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2) due rappresentanti delle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita.

Fanno parte della seconda sezione, in aggiunta ai membri indicati dal primo comma del presente articolo:

1) il direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e del commercio;

2) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

3) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4) un rappresentante del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

5) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

6) un rappresentante delle imprese private esercenti le assicurazioni trasporti;

7) due rappresentanti delle imprese private esercenti le altre assicurazioni contro i danni;

8) un rappresentante delle società di mutua assicurazione;

9) un rappresentante degli industriali;

10) un rappresentante degli armatori;

11) un rappresentante degli agricoltori;

12) un rappresentante dei commercianti;

13) un rappresentante di ciascuna delle categorie dei dirigenti e degli agenti degli istituti e delle imprese private di assicurazione;

14) un rappresentante degli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

I membri della Commissione consultiva sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio; con lo stesso decreto il Ministro nomina altresì un supplente per ciascuna delle due sezioni, scelto fra i rispettivi componenti.

Art. 79 (*Funzionamento*). — La commissione si riunisce in assemblea plenaria o in separate sezioni ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunità.

Per la trattazione di speciali argomenti il Ministro può chiamare a partecipare alle riunioni della commissione esperti di particolare competenza nonché i rappresentanti di altre amministrazioni interessate.

Il servizio di segreteria è disimpegnato da funzionari dell'Ispettorato delle assicurazioni private».

Nota all'art. 3:

— Il testo vigente degli articoli 2, 5, 10 e 21 della legge n. 576/1982 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni), così come modificato dall'art. 3 della legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 2 (*Poteri del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*). — *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ottemperanza alle delibere del CIPE, determina, tenendo conto delle proposte formulate dall'ISVAP, l'indirizzo amministrativo nel settore delle assicurazioni private e di interesse collettivo; predispone, sulla base anche degli elementi messi a disposizione dall'ISVAP; la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa e la trasmette al Parlamento e al CIPE entro il 31 marzo di ciascun anno;* emana le direttive necessarie per l'esercizio dei poteri attribuiti dalla presente legge all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui al successivo articolo 3 ed esercita la vigilanza sullo stesso Istituto; adotta con propri decreti — sentita, nei casi previsti dalla legge, la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni — i provvedimenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo, con esclusione di quelli espressamente attribuiti alla competenza dell'Istituto medesimo».

«Art. 5 (*Poteri dell'ISVAP*). — Per l'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP può:

a) richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni;

b) richiedere agli enti e alle imprese di cui al primo comma dell'articolo 4 la comunicazione di dati, elementi e notizie; disporre nei loro confronti ispezioni ed ogni altra indagine, esercitando le funzioni ed avvalendosi dei poteri attribuiti dalle leggi e dai regolamenti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; e convocarne i rappresentanti legali, il direttore generale ed il presidente del collegio sindacale, *nonché, ove occorra, i rappresentanti della società di revisione incaricata di certificare il bilancio;*

c) ordinare la convocazione delle assemblee dei soci nonché dei consigli di amministrazione e degli altri organi amministrativi degli enti e delle imprese sottoposti alla sua vigilanza, per sottoporre al loro esame i provvedimenti necessari per renderne la gestione conforme a legge, e provvedere direttamente a tali convocazioni, a spese degli enti e delle imprese, quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato;

d) avvalersi dei servizi del conto consortile di cui all'articolo 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia per le vittime della strada gestiti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, i quali sono tenuti a presentare ad esso relazioni annuali sulla propria attività;

e) richiedere all'Istituto nazionale delle assicurazioni risultati e specifiche elaborazioni relativi alle cessioni legali di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

f) anche avvalendosi della collaborazione della Commissione nazionale per le società e la borsa di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, verificare ogni interrelazione finanziaria con società controllanti, controllate e collegate di società esercenti alcuna delle attività di cui al primo comma dell'articolo 4;

g) esperire accertamenti sull'eventuale acquisto, anche per effetto di opzione, di azioni delle stesse società da parte di persone o di gruppi già coinvolti in gestioni gravemente deficitarie o in societá poste in liqudazione coatta amministrativa anche mediante richiesta di notizie alle società fiduciarie, agli agenti di cambio o ad ogni altro soggetto.

I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dall'ISVAP nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il segreto d'ufficio non può essere opposto altresì nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali degli enti e delle imprese di cui al primo comma dell'articolo 4 che non ottemperano alle richieste e non si uniformano alle prescrizioni dell'ISVAP, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni».

«Art. 10 (*Presidente*). — Il presidente è scelto tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza, particolarmente esperte nelle discipline tecniche e amministrative interessanti l'attività assicurativa, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla nomina si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Il presidente dura in carica cinque anni; può essere confermato per una sola volta ed essere rimosso o sospeso dall'ufficio nelle stesse forme indicate al precedente comma.

L'incarico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività. Se l'incarico è conferito a persona che sia dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.

Al presidente è attribuita una indennità di carica nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presidente fa parte della commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi per l'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Insieme al presidente fanno parte della predetta commissione consultiva almeno tre dirigenti dell'ISVAP designati di volta in volta dallo stesso presidente, in relazione alle pratiche su cui si riferisce. Il presidente e i dirigenti designati a far parte della commissione partecipano con voto deliberativo».

«Art. 21 (*Assunzione del personale*). — L'assunzione del personale dirigente dell'ISVAP è effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami. Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è fissato in quarantacinque anni.

L'assunzione del personale non dirigente è effettuata mediante pubblico concorso per esami. La partecipazione ai corsi di formazione professionale organizzati dall'ISVAP costituisce titolo preferenziale.

Le commissioni di esame sono nominate dal consiglio di amministrazione e sono presiedute dal vice direttore generale o da un suo delegato.

L'ISVAP, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, fino a un massimo di dieci unità».

Note all'art. 4:

— L'art. 5, secondo comma, della legge n. 295/1978 (Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni) stabilisce l'obbligo, per le società e gli istituti di diritto pubblico che esercitano le assicurazioni contro i danni nei rami indicati nel punto *A* della tabella allegata alla legge stessa, di limitare l'oggetto sociale all'esercizio delle attività assicurativa, riassicurativa e di capitalizzazione e delle operazioni connesse, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale.

— L'art. 4, secondo comma, della legge n. 742/1986 (Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita) stabilisce l'obbligo per gli enti e le società che esercitano le attività indicate nel punto *A* della tabella allegata alla legge stessa di limitare l'oggetto sociale all'esercizio delle attività indicate nel punto *A*, alla loro riassicurazione e alle operazioni connesse con tali attività, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale.

— La direttiva n. 73/239/CEE è la prima direttiva del Consiglio recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

— La direttiva n. 79/267 è la prima direttiva del Consiglio recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio.

Nota all'art. 9:

— Si trascrive il testo dell'art. 2377 del codice civile:

«Art. 2377 (*Invalidità delle deliberazioni*). — Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori, dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti e quelle dell'assemblea ordinaria, altresì dai soci con diritto di voto limitato, entro tre mesi dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro tre mesi dall'iscrizione.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo».

Note all'art. 10:

— Si trascrive il testo dell'art. 2359 del codice civile:

«Art. 2359 (*Società controllate e società collegate*). — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;

2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;

3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa».

— Per il testo dell'art. 2377 del codice civile v. in nota all'art. 9.

Nota all'art. 13:

— Per il testo dell'art. 2359 del codice civile v. in nota all'art. 10.

Nota all'art. 19:

— La legge n. 990/1969, reca: «Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti». Si trascrive il testo vigente dell'art. 21 della predetta legge, così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 21. — *Nel caso previsto dall'art. 19, primo comma, lettera* a), *il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro nella tabella* A *allegata alla presente legge relativamente alle autovetture ad uso privato.*

La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Nei casi previsti dalle lettere *b)* e *c)* del primo comma dell'art. 19, il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nella tabella *A* allegata alla presente legge per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno».

Note all'art. 21:

— Si riporta il testo vigente degli articoli 10 e 11 della legge n. 295/1978 (per il titolo del provvedimento v. in nota all'art. 4), così come modificati dalla legge qui pubblicata:

«Art. 10 (*Misura del capitale o del fondo di garanzia*). — Il capitale delle società per azioni e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a:

lire *2.000* milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto *A)* della tabella allegato I;

lire *1.500* milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 del punto *A)* della suddetta tabella;

lire *1.000* milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto *A)* della suddetta tabella.

Per le società cooperative a responsabilità limitata il capitale non può essere inferiore alla metà dei limiti fissati nel comma precedente.

Fino all'ammontare minimo indicato nei commi precedenti, il capitale o il fondo di garanzia deve essere interamente costituito con conferimenti in denaro ed essere interamente versato.

Se l'autorizzazione comprende più rami di assicurazione si ha riguardo, per l'applicazione del presente articolo, al solo ramo per il cui esercizio è richiesto il capitale o il fondo di garanzia di importo più elevato.

Art. 11 (*Quote ed azioni delle società cooperative di assicurazione*). — Il limite individuale per le quote o le azioni sociali delle società cooperative costituite per l'esercizio delle assicurazioni è di lire *100* milioni: tale limite non si applica alle persone giuridiche per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo sostitutivo di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127».

— Si riporta il testo dell'art. 68 della medesima legge n. 295/1978, come modificato dall'art. 4 della legge 26 gennaio 1980, n. 13, dall'art. 86 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e dalla legge qui pubblicata:

«Art. 68 (*Certificazione del bilancio delle società autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa*). — Il bilancio delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi della presente legge deve essere accompagnato, anche se le imprese stesse sono esercitate da società od enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, dalla relazione di una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'art. 8 dello stesso decreto e tra i cui amministratori figuri almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, dalla quale risultino la certificazione delle corrispondenze dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite, redatti in forma sintetica secondo la normativa in vigore, alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia.

Qualora tra gli amministratori della società di revisione che abbia effettuato la certificazione non figuri un attuario iscritto nell'apposito albo, la relazione presentata dalla stessa società deve essere corredata dalla relazione di un attuario regolarmente abilitato ai sensi della legge succitata.

Nel caso di società non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, la relazione suddetta deve essere corredata dalle dichiarazioni degli amministratori che hanno la rappresentanza delle società e degli amministratori o soci che hanno la rappresentanza della società in revisione, che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità indicate nel primo comma dell'art. 3 del citato decreto.

Ai fini di cui al primo comma del presente articolo si applicano, anche per le società non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, gli articoli 1, 2, primo, secondo, terzo e quarto comma 3, 4, primo e secondo comma, 5, 6, 12, 14, 15, 16 e 17 del decreto stesso.

Nel caso di società non soggette alle disposizioni del suindicato decreto, qualora l'assemblea per il conferimento dell'incarico ad una società di revisione non sia stata convocata nel termine previsto dall'art. 2, secondo comma, del decreto stesso o la deliberazione non sia stata adottata, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico.

Se la società di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporre analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente l'ISVAP, fermo restando per le società e gli enti soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, il disposto dell'art. 4, ultimo comma, dello stesso decreto.

Qualora le società di revisione non si attengano alla disposizione di cui al precedente comma, il consiglio di amministrazione dell'ISVAP ne informa la Consob per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle società con sede legale all'estero per quanto concerne la situazione patrimoniale ed il resoconto speciale di cui all'art. 58 del testo unico approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni».

— Il D.P.R. n. 136/1975 reca attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera *a)*, della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa. Si trascrive il testo del relativo art. 4:

«Art. 4 (*Certificazione del bilancio*). — Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite delle società con azioni quotate in borsa deve essere trasmesso alla società di revisione almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, insieme con la relazione degli amministratori e con gli allegati di cui al quarto comma dell'art. 2424 del codice civile.

La società di revisione, se il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti fatti e sono conformi alle norme per la redazione e il contenuto del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e se i fatti di gestione sono esattamente rilevati nelle scritture predette, secondo corretti principi contabili, ne rilascia certificazione con apposita relazione, sottoscritta da uno degli amministratori o dei soci che ne hanno la rappresentanza avente i requisiti di cui al successivo art. 8, secondo comma, n. 2). La esposizione dei controlli eseguiti, l'indicazione delle persone che li hanno effettuati e di quelle che li hanno diretti, nonché del compenso percepito dalla società di revisione, devono risultare dal libro previsto nel terzo comma dell'art. 1.

Se la società di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporne analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente la Commissione nazionale per le società e la borsa».

Si trascrive il testo del quarto comma dell'art. 2424 del codice civile, citato dall'art. 4 del decreto sopra riportato: «In allegato al bilancio devono essere elencate le partecipazioni in società controllate o collegate, indicando per ciascuna il valore nominale e il valore attribuito in bilancio. Devono essere inoltre allegate le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate».

Si trascrive inoltre il testo dell'art. 1, terzo comma, e dell'art. 8, secondo comma, n. 2), del D.P.R. n. 136/1975, citati nell'art. 4 dello stesso decreto, soprariportato:

«Art. 1, terzo comma. — Le relazioni di certificazione, i pareri espressi e gli accertamenti eseguiti dalla società di revisione devono risultare da apposito libro, da tenersi, a cura della stessa, nella sede della società alla quale si riferiscono. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 2421 del codice civile».

«Art. 8, secondo comma, n. 2). — 2) per tutti i tipi di società, la maggioranza degli amministratori deve essere costituita: *a)* da dottori commercialisti o ragionieri iscritti nei rispettivi albi professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, che abbiano esercitato attività di revisione per almeno cinque anni o abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di cui al successivo art. 13; *b)* da persone munite di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni indicate nel secondo comma dell'art. 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e che abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di cui al successivo art. 13».

Note all'art. 22:

— Si trascrive il testo dell'art. 11 della legge n. 13/1980 (Modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private), così come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 11. — I provvedimenti di liquidazione coatta di imprese di assicurazione disposti ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono adottati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, nomina secondo la procedura prevista dall'art. 198 delle disposizioni approvate con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, uno o più commissari liquidatori, scelti tra una rosa di nominativi all'uopo indicati dall'ISVAP».

— Si trascrive il testo dell'art. 198 del R.D. n. 267/1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata o della liquidazione coatta amministrativa):

«Art. 198 (*Organi della liquidazione amministrativa*). — Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.

Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativo».

Nota all'art. 23:

— Si trascrive il testo dell'art. 213 del R.D. n. 267/1942 (per il titolo del provvedimento v. in nota all'art. 22):

«Art. 213 (*Chiusura della liquidazione*). — Prima dell'ultimo reparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di reparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nei giornali che siano designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.

Nei termini di venti giorni dall'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*, gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile.

Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di reparto si intendono approvati, e il commissario, provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'art. 117, e se del caso degli articoli 2456 e 2457 del codice civile».

Si trascrive il testo degli articoli 2456 e 2457 del codice civile citati dall'articolo sopra riportato:

«Art. 2456 (*Cancellazione della società*). — Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

Art. 2457 (*Deposito dei libri sociali*). — Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'art. 2455, i libri della società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese. Chiunque può esaminarli, anticipando le spese».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1248):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BATTAGLIA) il 28 luglio 1988.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 29 settembre 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 6ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 12, 19 ottobre 1988; 16 febbraio 1989; 29 marzo 1989.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 31 marzo 1989.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 5 aprile 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3822):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 27 aprile 1989, con pareri delle commissioni I, II, III, V e X.

Esaminato dalla VI commissione il 7 dicembre 1989; 12, 18 aprile 1990; 13 giugno 1990; 4, 19 luglio 1990; 1°, 2 agosto 1990; 19, 26 settembre 1990; 3 ottobre 1990; 8 novembre 1990 e approvato, con modificazioni, il 4 dicembre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 1248/*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 17 dicembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 6ª e 11ª.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 19 dicembre 1990.

91G0037

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1990.

Adeguamento delle dotazioni organiche dei dirigenti, delle qualifiche direttive ad esaurimento e dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 recante la disciplina dell'inquadramento nei ruoli speciali delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante norme sulla «Istituzione del Servizio sanitario nazionale», che all'art. 67 disciplina il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386, concernenti il personale proveniente dagli enti di sviluppo agricolo;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 1978 e 20 febbraio 1980, concernenti l'inquadramento nei ruoli unici dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, dei dipendenti degli enti pubblici soppressi ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 1979, 31 dicembre 1979, 24 febbraio 1980, 25 agosto 1980 e 14 novembre 1980, concernenti l'assegnazione ai ruoli unici dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, dei dipendenti degli enti pubblici soppressi ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, ovvero soppressi e privati della personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica istitutivi dei ruoli speciali presso le singole amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 11 della legge 27 ottobre 1988, n. 482;

Considerato che l'adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli ordinari delle amministrazioni dello Stato è stato realizzato, per il personale inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali, con i provvedimenti previsti dall'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, tenendo conto anche delle dotazioni organiche dei ruoli speciali, in base all'esplicita previsione di cui all'art. 5, secondo comma, della stessa legge;

Considerato che occorre comunque adeguare le dotazioni organiche per i ruoli ordinari dei dirigenti, delle qualifiche direttive ad esaurimento e dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, in relazione all'inquadramento in tali ruoli del personale dei ruoli speciali avente le medesime qualifiche, ai sensi del citato art. 11 della legge 27 ottobre 1988, n. 482;

Viste le circolari del Ministro per la funzione pubblica n. 31143 e n. 33536, rispettivamente, in date 23 marzo e 13 maggio 1989, con le quali sono stati richiesti alle amministrazioni dello Stato i dati relativi alle presenze di dirigenti e funzionari delle qualifiche direttive ad esaurimento nei rispettivi ruoli speciali;

Viste le risposte fornite dalle singole amministrazioni alle suddette circolari;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Le dotazioni organiche dei dirigenti e dei posti di funzione dirigenziale, previste nelle tabelle di cui all'allegato II del decreto del Presidente della Repubbli-

ca 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, per le singole amministrazioni dello Stato, sono incrementate come segue:

1. — TABELLA I - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Quadro E - *Dirigenti della segreteria della Corte dei conti*

Livello	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
E	Primo dirigente	1	Vice consigliere ministeriale	1

2. — TABELLA VI - MINISTERO DELLE FINANZE

Quadro A - *Dirigenti dell'Amministrazione centrale*

Livello	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
E	Primo dirigente	7	Vice consigliere ministeriale	7

Quadro D - *Dirigenti del catasto e dei servizi tecnici erariali*

Livello	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
E	Primo dirigente	1	Vice consigliere ministeriale	1

3. — TABELLA VII - MINISTERO DEL TESORO

Quadro B - *Dirigenti per i servizi amministrativi centrali*

Livello	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	1	Consigliere ministeriale aggiunto	1

4. — TABELLA IX - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Quadro A - *Dirigenti dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica*

Livello	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
E	Primo dirigente	2	Vice consigliere ministeriale	2

5. — TABELLA XI - MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Quadro B - *Dirigenti amministrativi*

Livello	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	1	Consigliere ministeriale aggiunto	1

Quadro C - *Dirigenti tecnici dell'agricoltura*

Livello	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	1	Consigliere ministeriale aggiunto	1

6. — TABELLA XV - MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Quadro A - *Dirigenti dell'Amministrazione centrale*

Livello	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	1	Consigliere ministeriale aggiunto	1

7. — TABELLA XVI - MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Quadro A - *Dirigenti*

Livello	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	2	Consigliere ministeriale aggiunto	2
E	Primo dirigente	1	Vice consigliere ministeriale	1

8. — TABELLA XVII - MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Quadro A - *Dirigenti amministrativi*

Livello	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
E	Primo dirigente	1	Vice consigliere ministeriale	1

9. — TABELLA XVIII - MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Quadro A - *Dirigenti generali*

Livello	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	2	Consigliere ministeriale	2

10. — TABELLA XIX - MINISTERO DELLA SANITÀ

Quadro A - *Dirigenti generali*

Livello	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	2	Consigliere ministeriale	2

Quadro B - *Dirigenti amministrativi*

Livello	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	19	Consigliere ministeriale aggiunto	19
E	Primo dirigente	25	Vice consigliere ministeriale	25

Quadro C - *Dirigenti medici*

Livello	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	12	Consigliere ministeriale aggiunto	12
E	Primo dirigente	4	Vice consigliere ministeriale	4

Quadro F - *Dirigenti farmacisti*

Livello	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	10	Consigliere ministeriale aggiunto	10
E	Primo dirigente	4	Vice consigliere ministeriale	4

Quadro G - *Dirigenti ingegneri*

Livello	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	1	Consigliere ministeriale aggiunto	1

2. — Alla TABELLA XIX - MINISTERO DELLA SANITÀ

è aggiunto il quadro che segue:

Quadro N - *Dirigenti architetti*

Livello	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	1	Consigliere ministeriale aggiunto	1

Art. 2.

1. Le dotazioni organiche del personale delle qualifiche direttive ad esaurimento determinate per ogni amministrazione dello Stato, ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono incrementate delle unità di cui ai seguenti prospetti:

1. — MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Qualifica	Posti di qualifica
Ispettore generale ad esaurimento	1

2. — MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Qualifica	Posti di qualifica
Ispettore generale ad esaurimento	1

Art. 3.

1. La dotazione organica dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, determinata dal decreto ministeriale 26 marzo 1980, in attuazione dell'art. 24-*bis* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, è incrementata delle unità di cui al seguente prospetto:

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
(Tabella *B*, Quadro I *b)*, allegata al decreto ministeriale 26 marzo 1980, attuativo dell'art. 24-*bis* della legge 29 febbraio 1980, n. 33)

Qualifica	Posti di qualifica
Ricercatore	2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1990

COSSIGA

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1991
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 33

91A0286

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 7 settembre 1990, n. **438.**

Regolamento per l'accesso alla qualifica di vice dirigente nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, con il quale le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono stati rielaborati ed ascritti a categorie secondo le declaratorie di cui all'art. 3 della citata legge n. 797/1981 e sono stati rideterminati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali, pubblicato nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero p.t. n. 5/1983;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, con il quale sono stati fissati i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 11/1983;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1982, concernente la disciplina dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel 4° supplemento al Bollettino ufficiale n. 12/1983;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1983, con il quale sono stati disciplinati i concorsi interni dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, pubblicato nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale n. 22/1983;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1981, concernente, tra l'altro, la regolamentazione dei corsi professionali per l'ammissione ai concorsi, per titoli, per la nomina alle qualifiche di vice dirigente;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1985, concernente i piani di studio dei predetti corsi professionali, pubblicato nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale n. 16/1985;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, concernente l'accesso alle qualifiche di vice dirigente di VIII categoria, da conferire al personale dell'esercizio di VII e VIII categoria, e ritenuto di dettare le relative norme di attuazione, come prescritto dal comma 3 dello stesso articolo;

Sentita la commissione paritetica amministrazione-sindacati;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 luglio 1990;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 settembre 1990, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Concorsi di accesso alle qualifiche di vice dirigente

1. In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, i concorsi interni nazionali per titoli di servizio e successivi corsi professionali con esami finali per l'accesso alle qualifiche di vice dirigente — categoria VIII del personale con funzioni direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici — riservati al personale dell'esercizio di VII e VIII categoria, sono disciplinati secondo i seguenti criteri:

a) QUALIFICA FUNZIONALE DI VICE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO:

1) Forma del concorso: concorso interno per titoli di servizio, a carattere nazionale, con successivo corso professionale con esami finali.

2) Personale ammesso: personale dell'esercizio della VII categoria in possesso dell'anzianità minima di quattro anni nella stessa categoria al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire, nonché personale dell'esercizio di VIII categoria in possesso, alle singole decorrenze, dell'anzianità complessiva di quattro anni in VIII e VII categoria, salvo il disposto dell'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101:

2.1) ai sensi dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, i candidati devono avere svolto per almeno un anno le funzioni proprie della VII categoria, ad eccezione del personale collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1966, n. 1078, per una durata che non abbia consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il suddetto periodo di un anno.

3) Titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

4) Titoli di servizio valutabili:

4.1) servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.S.S.T. con riferimento a quelli resi sia nella categoria di appartenenza sia nelle ex qualifiche rivestite anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101;

4.2) a decorrere dal 27 maggio 1980, esercizio di funzioni proprie della qualifica da conferire, comprovato da documentazione coeva al conferimento delle funzioni stesse;

4.3) incarichi e servizi speciali svolti nell'interesse dell'amministrazione;

4.4) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale, con particolare riguardo all'idoneità conseguita in corsi di formazione professionale organizzati a cura dell'A.S.S.T;

4.5) encomi o altre note di merito iscritti in matricola, riportati nell'ultimo quinquennio di servizio presso l'A.S.S.T;

4.6) idoneità conseguita in concorsi per esami di passaggio alla qualifica intermedia della carriera direttiva già banditi alla data dell'11 novembre 1978, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

4.7) titolo di studio;

4.8) lavori originali concernenti i compiti di istituto;

4.9) l'essere pervenuto, mediante concorso interno e nell'ambito della stessa carriera, alla qualifica che ha determinato ai sensi dell'art. 29 della legge n. 101/1979, l'inquadramento nella categoria di attuale appartenenza, nonché ad altre qualifiche inferiori;

4.10) i titoli di servizio devono essere posseduti alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso;

4.11) la commissione esaminatrice predetermina i criteri e i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio, nonché il punteggio minimo richiesto per l'idoneità;

4.12) la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito la precedenza è determinata dalla categoria di appartenenza (l'ottava precede la settima) e, nell'ambito della stessa categoria, dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita e a parità di questa, dall'età.

5) Commissione giudicatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri membri che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti, sotto la direzione del membro più elevato in grado:

5.1) le sottocommissioni sono composte ciascuna da:

- membri:
  - tre funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a primo dirigente;
  - tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione;
- segretario aggiunto:
  - un funzionario dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente;

5.2) per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale del personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato *D* al decreto ministeriale 30 aprile 1983, citato nelle premesse.

b) QUALIFICA FUNZIONALE DI VICE DIRIGENTE DELLE TELECOMUNICAZIONI:

1) Forma del concorso: concorso interno per titoli di servizio, a carattere nazionale, con successivo corso professionale con esami finali.

2) Personale ammesso: personale dell'esercizio della VII categoria in possesso dell'anzianità minima di quattro anni nella stessa categoria al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire, nonché personale dell'esercizio di VIII categoria in possesso, alle singole decorrenze, dell'anzianità complessiva di quattro anni in VIII e VII categoria, salvo il disposto dell'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101:

2.1) ai sensi dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, i candidati devono avere svolto per almeno un anno le funzioni proprie della VII categoria, ad eccezione del personale collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1966, n. 1078, per una durata che non abbia consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il suddetto periodo di un anno.

3) Titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria elettronica, in ingegneria elettrotecnica, in fisica, in matematica e fisica, in matematica ovvero in ingegneria di altro tipo purché integrato da diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore p.t.

4) Titoli di servizio valutabili:

4.1) servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.S.S.T. con riferimento a quelli resi sia nella categoria di appartenenza sia nelle ex qualifiche rivestite anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101;

4.2) a decorrere dal 27 maggio 1980, esercizio di funzioni proprie della qualifica da conferire comprovato da documentazione coeva al conferimento delle funzioni stesse;

4.3) incarichi e servizi speciali svolti nell'interesse dell'amministrazione;

4.4) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale, con particolare riguardo all'idoneità conseguita in corsi di formazione professionale organizzati a cura dell'A.S.S.T;

4.5) encomi o altre note di merito iscritti in matricola, riportati nell'ultimo quinquennio di servizio presso l'A.S.S.T.;

4.6) idoneità conseguita in concorsi per esami di passaggio alla qualifica intermedia della carriera direttiva già banditi alla data dell'11 novembre 1978, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

4.7) titolo di studio;

4.8) lavori originali concernenti i compiti di istituto;

4.9) l'essere pervenuto, mediante concorso interno e nell'ambito della stessa carriera, alla qualifica che ha determinato, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 101/1979, l'inquadramento nella categoria di attuale appartenenza, nonché ad altre qualifiche inferiori;

4.10) i titoli di servizio devono essere posseduti alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso;

4.11) la commissione esaminatrice predetermina i criteri e i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio, nonché il punteggio minimo richiesto per l'idoneità;

4.12) la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito la precedenza sarà determinata dalla categoria di appartenenza (l'ottava precede la settima) e, nell'ambito della stessa categoria, dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita; a parità di questa, dall'età.

5) Commissione giudicatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri membri che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti, sotto la direzione del membro più elevato in grado:

5.1) le sottocommissioni sono composte ciascuna da:

- membri:
  - tre funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a primo dirigente;
  - tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione;
- segretario aggiunto:
  - un funzionario dell'A.S.S.T con qualifica non inferiore a vice dirigente;

5.2) per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale del personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato *D* al decreto ministeriale 30 aprile 1983, citato nelle premesse.

c) QUALIFICA FUNZIONALE DI VICE DIRIGENTE DELLE OPERE CIVILI ED IMPIANTI TECNOLOGICI:

1) Forma del concorso: concorso interno per titoli di servizio, a carattere nazionale, con successivo corso professionale con esami finali.

2) Personale ammesso: personale dell'esercizio della VII categoria in possesso dell'anzianità minima di quattro anni nella stessa categoria al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire, nonché personale dell'esercizio di VIII categoria in possesso, alle singole decorrenze, dell'anzianità complessiva di quattro anni in VIII e VII categoria, salvo il disposto dell'art.15 della legge 3 aprile 1979 n. 101:

2.1) ai sensi dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1981 n. 797, i candidati devono avere svolto per almeno un anno le funzioni proprie della VII categoria, ad eccezione del personale collocato in aspettativa ai sensi dell'art.45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'art.1 della legge 15 dicembre 1966, n. 1078, per una durata che non abbia consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il suddetto periodo di un anno.

3) Titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria civile - sezione edile o sezione trasporti o in ingegneria meccanica o in architettura, con diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

4) Titoli di servizio valutabili:

4.1) servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.S.S.T. con riferimento a quelli resi sia nella categoria di appartenenza sia nelle ex qualifiche rivestite anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101;

4.2) a decorrere dal 27 maggio 1980, esercizio di funzioni proprie della qualifica da conferire comprovato da documentazione coeva al conferimento delle funzioni stesse;

4.3) incarichi e servizi speciali svolti nell'interesse dell'amministrazione;

4.4) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale, con particolare riguardo all'idoneità conseguita in corsi di formazione professionale organizzati a cura dell'A.S.S.T.;

4.5) encomi o altre note di merito iscritti in matricola, riportati nell'ultimo quinquennio di servizio presso l'A.S.S.T;

4.6) idoneità conseguita in concorsi per esami di passaggio alla qualifica intermedia della carriera direttiva già banditi alla data dell'11 novembre 1978 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

4.7) titolo di studio;

4.8) lavori originali concernenti i compiti di istituto;

4.9) l'essere pervenuto, mediante concorso interno e nell'ambito della stessa carriera, alla qualifica che ha determinato, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 101/1979, l'inquadramento nella categoria di attuale appartenenza, nonché ad altre qualifiche inferiori;

4.10) i titoli di servizio devono essere posseduti alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso;

4.11) la commissione esaminatrice predetermina i criteri e i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio, nonché il punteggio minimo richiesto per l'idoneità;

4.12) la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito la precedenza è determinata dalla categoria di appartenenza (l'ottava precede la settima) e, nell'ambito della stessa categoria, dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita; a parità di questa, dall'età.

5) Commissione giudicatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri membri che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti, sotto la direzione del membro più elevato in grado.

5.1) Le sottocommissioni sono composte ciascuna da:

- membri:
  - tre funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a primo dirigente;
  - tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione;
- segretario aggiunto:
  - un funzionario dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente;

5.2) Per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale del personale ed il funzionamento della medesima, si applicano le disposizioni di cui all'allegato *D* al decreto ministeriale 30 aprile 1983, citato nelle premesse.

d) QUALIFICA FUNZIONALE DI VICE DIRIGENTE DELL'INFORMATICA:

1) Forma del concorso: concorso interno per titoli di servizio, a carattere nazionale, con successivo corso professionale con esami finali.

2) Personale ammesso: personale dell'esercizio della VII categoria in possesso dell'anzianità minima di quattro anni nella stessa categoria al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire, nonché personale dell'esercizio di VIII categoria in possesso, alle singole decorrenze, dell'anzianità complessiva di quattro anni in VIII e VII categoria, salvo il disposto dell'art.15 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

2.1) Ai sensi dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1981 n. 797, i candidati devono avere svolto per almeno un anno le funzioni proprie della VII categoria, ad eccezione del personale collocato in aspettativa ai sensi dell'art.45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'art.1 della legge 15 dicembre 1966, n. 1078, per una durata che non abbia consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il suddetto periodo di un anno.

3) Titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria, in scienze matematiche, in fisica, in matematica e fisica, in matematica, in scienze dell'informazione, in economia e commercio o in scienze statistiche.

4) Titoli di servizio valutabili:

4.1) servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.S.S.T. con riferimento a quelli resi sia nella categoria di appartenenza sia nelle ex qualifiche rivestite anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101;

4.2) a decorrere dal 27 maggio 1980, esercizio di funzioni proprie della qualifica da conferire, comprovato da documentazione coeva al conferimento delle funzioni stesse;

4.3) incarichi e servizi speciali svolti nell'interesse dell'amministrazione;

4.4) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale, con particolare riguardo all'idoneità conseguita in corsi di formazione professionale organizzati a cura dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

4.5) encomi o altre note di merito iscritti in matricola, riportati nell'ultimo quinquennio di servizio presso l'A.S.S.T.;

4.6) idoneità conseguita in concorsi per esami di passaggio alla qualifica intermedia della carriera direttiva già banditi alla data dell'11 novembre 1978, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

4.7) titolo di studio;

4.8) lavori originali concernenti i compiti di istituto;

4.9) l'essere pervenuto, mediante concorso interno e nell'ambito della stessa carriera, alla qualifica che ha determinato, ai sensi dell'art.29 della legge n. 101/1979, l'inquadramento nella categoria di attuale appartenenza, nonché ad altre qualifiche inferiori;

4.10) i titoli di servizio devono essere posseduti alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso;

4.11) la commissione esaminatrice predetermina i criteri e i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio, nonché il punteggio minimo richiesto per l'idoneità;

4.12) la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito la precedenza è determinata dalla categoria di appartenenza (l'ottava precede la settima) e, nell'ambito della stessa categoria, dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita; a parità di questa, dall'età.

5) Commissione giudicatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri membri che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti, sotto la direzione del membro più elevato in grado.

5.1) Le sottocommissioni sono composte ciascuna da:

- membri:
  - tre funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a primo dirigente;
  - tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione;
- segretario aggiunto:
  - un funzionario dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente;

5.2) per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale del personale ed il funzionamento della medesima, si applicano le disposizioni di cui all'allegato *D* al decreto ministeriale 30 aprile 1983, citato nelle premesse.

Art. 2.

Corso professionale con esami finali

1. Per ciascuna decorrenza sono tenuti distinti corsi professionali con esami finali.

2. A ciascun corso è ammesso, secondo l'ordine di graduatoria del relativo concorso per titoli, un numero di aspiranti maggiorato del 20% rispetto ai posti da conferire annualmente.

3. Alla conclusione del corso i candidati sostengono gli esami finali consistenti in una prova scritta ed in un colloquio, vertenti sulle materie oggetto di insegnamento.

4. La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed è composta come segue:

a) presidente: magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

b) membri: quattro docenti delle materie oggetto dell'insegnamento (due docenti universitari e due funzionari della pubblica amministrazione con qualifica dirigenziale);

c) segretario: un funzionario dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo.

5. Il punteggio, sia per la prova scritta che per il colloquio, è espresso in trentesimi e l'esito delle singole prove è considerato favorevole quando la votazione, per ciascuna di esse, non sia inferiore a ventiquattro.

6. La votazione finale è data dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e nel colloquio.

7. La graduatoria finale del corso, redatta sulla base della votazione finale è approvata con decreto ministeriale.

8. I candidati utilmente collocati nelle singole graduatorie, in relazione ai posti disponibili per ciascuna decorrenza, sono nominati alla qualifica funzionale di vice dirigente (categoria VIII) agli effetti giuridici dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso e con decorrenza economica dalla data di effettiva assunzione in servizio con la nuova qualifica; i medesimi sono assegnati nelle sedi disponibili secondo l'ordine di graduatoria e le preferenze che ciascuno è chiamato ad indicare.

Art. 3.

Programmi dei corsi

1. I programmi dei corsi professionali sono indicati negli allegati *A* e *B*, annessi al presente decreto.

2. La prova scritta, articolata in tesine, verte sulle materie indicate ai punti 1, 2, 4, 5 e 6 dell'allegato *A* per l'accesso alla qualifica di vice dirigente amministrativo ed ai punti 1, 4, 5 e 6 dell'allegato *B* per l'accesso alle altre qualifiche di vice dirigente.

3. La prova orale verte su tutte le materie oggetto di insegnamento.

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nella provincia di Bolzano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 settembre 1990

Il Ministro: MAMMÌ

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1990
Registro n. 52 Poste, foglio n. 5

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEL CORSO PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (Cat. VIII)

Durata: 8 settimane

	Ore
1) Principi di diritto amministrativo e costituzionale	50
2) Principi di diritto civile	30
3) Elementi di diritto penale	10
4) Contabilità di Stato e dell'A.S.S.T.	50
5) Legislazione postale e delle telecomunicazioni	30
6) Gestione delle risorse umane	30
7) Gestione delle risorse finanziarie	20
8) Tecniche della funzione direttiva	20
Totale ...	240

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DEL CORSO PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLE QUALIFICHE DI VICE DIRIGENTE DELLE TELECOMUNICAZIONI VICE DIRIGENTE DELLE OPERE CIVILI ED IMPIANTI TECNOLOGICI E VICE DIRIGENTE DELL'INFORMATICA (Cat. VIII).

Durata: 4 settimane

	Ore
1) Principi di diritto amministrativo e costituzionale	20
2) Principi di diritto civile	10
3) Elementi di diritto penale	10
4) Contabilità di Stato e dell'A.S.S.T.	20
5) Legislazione postale e delle telecomunicazioni	20
6) Gestione delle risorse umane	20
7) Gestione delle risorse finanziarie	10
8) Tecniche della funzione direttiva	20
Totale ...	130

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1989, n. 355:

«Art. 4 *(Accesso alla qualifica di vice dirigente)*. — 1. La lettera *b)* del numero 8) del primo comma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101, è sostituita dalla seguente:

"*b)* nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno nazionale per titoli di servizio, al quale può partecipare il personale del raggruppamento *b)* della VII categoria, nonché quello delle qualifiche dell'esercizio della VIII categoria, e successivo corso professionale con esami finali; al corso professionale è ammesso, secondo l'ordine di graduatoria del concorso per titoli, un numero di aspiranti maggiorato del 20 per cento rispetto ai posti da conferire".

2. I concorsi relativi agli anni dal 1982 al 1987, previsti dalla lettera *b)* del numero 8) del primo comma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono effettuati secondo le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta eccezione per i concorsi per i posti di vice dirigente delle opere civili ed impianti tecnologici, di vice dirigente delle telecomunicazioni e di vice dirigente dell'informatica, banditi dall'ASSAT con decreti ministeriali del 28 marzo 1987; le percentuali indicate nelle lettere *a)* e *b)* del numero 8) del primo comma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101, riguardanti i posti da conferire negli anni dal 1982 al 1987, sono da riferire alla dotazione organica della corrispondente qualifica.

3. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica di cui al sesto comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il consiglio di amministrazione, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo».

— Si riporta il testo dell'art. 15 della legge n. 101/1979:

«Art. 15 *(Ritardi nella progressione economica e giuridica)*. — Il personale al quale venga inflitta la nota di demerito di cui all'articolo precedente, o la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio, subisce il ritardo di un anno ai fini del conseguimento della successiva classe di stipendio, o dell'aumento periodico, nonché dell'ammissione ai concorsi di accesso a categoria superiore.

Nel caso di sospensione dalla qualifica il ritardo è di due anni».

— Si riporta il testo degli articoli 8 della legge n. 797/1981, 45 della legge n. 249/1968, e 1 della legge n. 1078/1966:

«Art. 8 della legge n. 797/1981 (*Anzianità minima di funzioni per i passaggi di categoria*). — Salvi i passaggi di categoria di cui al precedente articolo 6, il personale che non abbia svolto per almeno un anno le funzioni proprie della categoria di appartenenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101, non può conseguire il passaggio a categoria superiore.

Quanto previsto dal comma precedente non si applica al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, per una durata che non abbia consentito al medesimo consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il tempo stabilito dal comma stesso».

Art. 45 della legge n. 249/1968. — I dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato comprese quelle ad ordinamento autonomo, che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola e singolarmente per ciascuna azienda autonoma.

Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni interessate».

«Art. 1 della legge n. 1078/1966. — I dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche di Consiglieri regionali, Presidenti di Giunta provinciale, Assessori provinciali di Provincia con più di 700.000 abitanti, Sindaci di capoluogo di Provincia o di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, Assessori di Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, Presidenti di Enti e di Aziende con Amministrazione autonoma di Enti autonomi territoriali con più di 1000 dipendenti sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti».

— Si riporta il testo dell'art. 29 della legge n. 101/1979:

«Art. 29 (*Inquadramento nelle nuove categorie*). — Il personale postelegrafonico, esclusi i dirigenti ed i funzionari con qualifica ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, in servizio al 1° maggio 1978 è inquadrato con effetto da tale data nelle singole categorie con riguardo alla qualifica rivestita alla data del 30 aprile 1978 e secondo le seguenti corrispondenze:

1) nella I categoria:

a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della prima qualifica della tabella X; gli operai comuni;

b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici; il personale della prima qualifica della tabella VII;

2) nella II categoria:

a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della seconda qualifica della tabella X: gli operai qualificati;

b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici; il personale della seconda qualifica della tabella VII;

3) nella III categoria:

a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale delle tabelle XIX, XX, XXI, XXIV, il personale delle prime due qualifiche della tabella IX, gli operai specializzati e i capi operai;

b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale delle tabelle VIII, XIV, XV; il personale delle prime due qualifiche della tabella V;

4) nella IV categoria:

a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della terza qualifica della tabella IX, il personale delle prime due qualifiche delle tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIII;

b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della terza qualifica della tabella V; il personale delle prime due qualifiche delle tabelle VI, XII, XIII; il personale della prima qualifica, che viene resa ad esaurimento, della tabella XI;

5) nella V categoria:

a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della terza qualifica delle tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIII; il personale della prima qualifica delle tabelle VIII, XI, XII, XIII;

b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della terza qualifica delle tabelle VI, XII, XIII; il personale della seconda qualifica della tabella XI; il personale della prima qualifica delle tabelle IV, IX, X;

6) nella VI categoria:

a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della seconda qualifica delle tabelle VIII, XI, XII, XIII; il personale delle prime due qualifiche della tabella XXII;

b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della seconda qualifica delle tabelle IV, IX, X;

7) nella VII categoria:

a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: nella dotazione organica del raggruppamento *a)*: il personale con parametro di stipendio non superiore a 307 delle tabelle IV, V, VI, VII; nella dotazione organica del raggruppamento *b)*: il personale della qualifica terminale delle tabelle VIII, XI, XII, XIII, XXII;

b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: nella dotazione organica del raggruppamento *a)*; il personale con parametro di stipendio non superiore a 307 delle tabelle II, III; nella dotazione organica del raggruppamento *b)*: il personale della qualifica terminale delle tabelle IV, IX, X;

8) nella VIII categoria:

a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale con qualifica di direttore aggiunto di divisione delle tabelle IV, V, VI, VII;

b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della stessa qualifica delle tabelle II, III.

L'inquadramento di cui al precedente comma è effettuato salvaguardando l'ordine di ruolo delle qualifiche di provenienza».

— Si riporta il testo dell'allegato *D* al D.M. 30 aprile 1983:

«ALLEGATO *D*

SOSTITUZIONI DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CENTRALE DEL PERSONALE E FUNZIONAMENTO DELLA MEDESIMA.

In caso di incompatibilità o di rinuncia di un componente della commissione centrale del personale, o delle sottocommissioni, si provvede, semprechè non si tratti di un rappresentante del personale e limitatamente al concorso per il quale sussistano i motivi ostativi, alla sostituzione con decreto ministeriale.

Qualora l'incompatibilità o la rinuncia riguardino componenti che rappresentano il personale alla loro sostituzione si provvede con decreto del Ministro su designazione delle rispettive OO.SS.; in mancanza di tale designazione entro 15 giorni dalla richiesta, per garantire, comunque, l'espletamento dei concorsi, la commissione o le sottocommissioni sono legittimamente costituite con i restanti componenti, semprechè costoro non siano in numero inferiore a tre, oltre il presidente o chiunque ne eserciti le funzioni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai soli fini dell'espletamento dei concorsi, anche nel caso in cui l'incompatibilità o la rinuncia riguardino l'appartenenza alla commissione centrale di cui sopra.

Per le operazioni di calcolo inerenti alla determinazione dei punteggi da attribuire ai candidati di concorsi interni di passaggio di categoria e per la formazione delle relative graduatorie, la commissione e le sottocommissioni potranno avvalersi dell'apporto del centro elaborazione dati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

A tal fine verranno inviati al predetto centro i dati necessari dopo che individualmente i singoli membri della commissione o delle sottocommissioni nella sede collegiale avranno provveduto all'esame delle pratiche ad essi assegnate, accertando i titoli spettanti a ciascun candidato.

La commissione o le sottocommissioni, con il rispetto del principio della collegialità, sulla base degli accertamenti precedentemente effettuati, delle proposte che ciascuno dei membri avrà avanzato relativamente alle pratiche trattate e degli elaborati predisposti dal centro elettronico, determineranno i punteggi per i titoli per i quali i criteri di massima hanno previsto coefficienti numerici che non siano discrezionali.

Per i titoli per i quali è previsto un punteggio variabile da un minimo ad un massimo, la commissione o le sottocommissioni provvederanno collegialmente e direttamente all'attribuzione del punteggio spettante.

La commissione in seduta plenaria, dopo l'esame e il riscontro della ulteriore elaborazione effettuata da parte del centro elettronico in base ai punteggi già attribuiti ai singoli candidati, provvederà alla formazione della relativa graduatoria generale.

Per la validità dei lavori della commissione e delle sottocommissioni è sufficiente la presenza della metà più uno del numero dei rispettivi componenti, escluso il segretario».

91G0034

DECRETO 7 settembre 1990, n. 439.

Regolamento per l'accesso alla qualifica di vice dirigente nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, con il quale le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono stati ascritti — ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797 — alle categorie rispettive secondo le declaratorie di cui all'art. 3 della legge stessa, pubblicato nel 6° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero n. 9/1983;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero n. 11/1983;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, contenente la disciplina dei concorsi per l'accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero n. 14/1983;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1985, contenente i piani di studio dei corsi professionali previsti per il personale dell'esercizio aspirante alla nomina alla qualifica di vice dirigente dei ruoli amministrativi e tecnici, pubblicato nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero n. 9/1986, e ravvisata l'opportunità di procedere alla revisione dei predetti piani di studio;

Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, concernente l'accesso alla qualifica di vice dirigente (VIII categoria - direttiva) del personale dell'esercizio di VII e VIII categoria;

Ritenuto di dover dare attuazione al disposto di cui al comma 3 del predetto art. 4 della citata legge n. 355/1989;

Sentita la commissione paritetica amministrazione-sindacati;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 26 luglio 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM 54753/4127DL/CR del 7 settembre 1990);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, i concorsi interni nazionali per titoli di servizio e successivi corsi professionali con esami finali, per l'accesso alle qualifiche di vice dirigente, cat. VIII, del personale con funzioni direttive dei ruoli amministrativi e tecnici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riguardanti i posti da conferire al personale dell'esercizio di VII ed VIII categoria, sono disciplinati secondo i seguenti criteri:

a) QUALIFICA FUNZIONALE DI VICE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO.

1) Forma del concorso: concorso interno per titoli di servizio, a carattere nazionale, con successivo corso professionale con esami finali.

2) Personale ammesso: personale dell'esercizio della VII categoria in possesso dell'anzianità minima di quattro anni di servizio effettivo nella stessa categoria VII al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire, nonché personale dell'esercizio di VIII categoria in possesso della anzianità complessiva di quattro anni di servizio prestato in VIII e VII categoria, salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101:

2.1) ai sensi dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, i candidati devono avere svolto per almeno un anno le funzioni proprie della VII categoria ad eccezione del personale collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e dell'art. 1 della leg-

ge 15 dicembre 1966, n. 1078, per una durata che non abbia consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il suddetto periodo di un anno.

3) Titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

4) Titoli di servizio (che devono essere posseduti alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso):

4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella categoria di appartenenza e nella categoria immediatamente inferiore;

4.2) esercizio di fatto, a decorrere dal 16 maggio 1980, delle funzioni proprie della qualifica da conferire, comprovato da attestazione da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori i cui estremi devono essere specificati nella predetta attestazione;

4.3) lavori originali concernenti i compiti di istituto;

4.4) incarichi e servizi speciali svolti nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

4.5) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale con particolare riguardo all'idoneità conseguita in corsi organizzati a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

4.6) encomi o altre note di merito iscritti in matricola, riportati nell'ultimo quinquennio precedente la decorrenza giuridica del concorso;

4.7) idoneità conseguita nei concorsi per esami di passaggio alla qualifica intermedia della soppressa carriera direttiva, già banditi alla data dell'11 novembre 1978, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

4.8) titolo di studio;

4.9) l'essere pervenuto, mediante concorso interno e nell'ambito della stessa carriera alla qualifica che ha determinato, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 101/1979, l'inquadramento nella categoria di attuale appartenenza, nonché ad altre qualifiche inferiori;

4.10) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio, nonché il punteggio minimo richiesto per l'idoneità;

4.11) la graduatoria è formata secondo il punteggio riportato da ciascun candidato nella valutazione dei titoli posseduti;

4.12) a parità di merito, la precedenza è determinata dalla categoria di appartenenza (l'ottava precede la settima) e nell'ambito della stessa categoria la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita; a parità di questa, dall'età.

5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado:

5.1) le sottocommissioni sono composte ciascuna da:

- membri:
  - tre funzionari dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a primo dirigente;
  - tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione;
- segretario aggiunto:
  - un funzionario dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a vice dirigente;

5.2) per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale per il personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 20 aprile 1983, citato nelle premesse.

b) QUALIFICA FUNZIONALE DI VICE DIRIGENTE TELECOMUNICAZIONI (TECNICA):

1) Forma del concorso: concorso interno per titoli di servizio, a carattere nazionale, con successivo corso professionale con esami finali.

2) Personale ammesso: personale dell'esercizio della VII categoria in possesso dell'anzianità minima di quattro anni di servizio effettivo nella stessa categoria VII al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire, nonché personale dell'esercizio di VIII categoria in possesso della anzianità complessiva di quattro anni di servizio prestato in VIII e VII categoria, salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101:

2.1) ai sensi dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, i candidati devono avere svolto per almeno un anno le funzioni proprie della VII categoria ad eccezione del personale collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1966, n. 1078, per una durata che non abbia consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il suddetto periodo di un anno.

3) Titolo di studio: abilitazione professionale:

diploma di laurea in ingegneria elettronica o in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria chimica o in chimica o in chimica industriale o in chimica e tecnologia farmaceutica o in fisica o in matematica o in matematica e fisica o in discipline nautiche rilasciato dall'Istituto universitario navale di Napoli, ovvero in ingegneria di altro tipo purché integrato da diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni conseguito presso una facoltà di

ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni; per i laureati in ingegneria è prescritto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

4) Titoli di servizio (che devono essere posseduti alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso):

4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella categoria di appartenenza e nella categoria immediatamente inferiore;

4.2) esercizio di fatto, a decorrere dal 16 maggio 1980, delle funzioni proprie della qualifica da conferire, comprovato da attestazione da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori i cui estremi devono essere specificati nella predetta attestazione;

4.3) lavori originali concernenti i compiti di istituto.

4.4) incarichi e servizi speciali svolti nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

4.5) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale con particolare riguardo all'idoneità conseguita in corsi organizzati a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

4.6) encomi o altre note di merito iscritti in matricola, riportati nell'ultimo quinquennio precedente la decorrenza giuridica del concorso;

4.7) idoneità conseguita nei concorsi per esami di passaggio alla qualifica intermedia della soppressa carriera direttiva, già banditi alla data dell'11 novembre 1978, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

4.8) titolo di studio;

4.9) l'essere pervenuto, mediante concorso interno e nell'ambito della stessa carriera, alla qualifica che ha determinato, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 101/1979, l'inquadramento nella categoria di attuale appartenenza, nonché ad altre qualifiche inferiori;

4.10) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio, nonché il punteggio minimo richiesto per l'idoneità;

4.11) la graduatoria è formata secondo il punteggio riportato da ciascun candidato nella valutazione dei titoli posseduti;

4.12) a parità di merito, la precedenza è determinata dalla categoria di appartenenza (l'ottava precede la settima) e nell'ambito della stessa categoria la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita; a parità di questa, dall'età.

5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado:

5.1) le sottocommissioni sono composte ciascuna da:

- membri:
  - tre funzionari dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a primo dirigente;
  - tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione;
- segretario aggiunto:
  - un funzionario dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a vice dirigente;

5.2) per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale per il personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 20 aprile 1983, citato nelle premesse.

c) QUALIFICA FUNZIONALE DI VICE DIRIGENTE COSTRUZIONI (TECNICA):

1) Forma del concorso: concorso interno per titoli di servizio, a carattere nazionale, con successivo corso professionale con esami finali.

2) Personale ammesso: personale dell'esercizio della VII categoria in possesso dell'anzianità minima di quattro anni di servizio effettivo nella stessa categoria VII al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire, nonché personale dell'esercizio di VIII categoria in possesso della anzianità complessiva di quattro anni di servizio prestato in VIII e VII categoria. salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101:

2.1) ai sensi dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, i candidati devono avere svolto per almeno un anno le funzioni proprie della VII categoria ad eccezione del personale collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1966, n. 1078, per una durata che non abbia consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il suddetto periodo di un anno.

3) Titolo di studio: abilitazione professionale:

diploma di laurea in ingegneria civile - sezione edile o sezione trasporti; in ingegneria meccanica; in architettura; in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale; in ingegneria navale e meccanica; in ingegneria delle tecnologie industriali:

3.1) gli aspiranti debbono essere forniti, altresì, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

4) Titoli di servizio (che devono essere posseduti alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso):

4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella categoria di appartenenza e nella categoria immediatamente inferiore;

4.2) esercizio di fatto, a decorrere dal 16 maggio 1980, delle funzioni proprie della qualifica da conferire, comprovato da attestazione da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori i cui estremi devono essere specificati nella predetta attestazione;

4.3) lavori originali concernenti i compiti di istituto;

4.4) incarichi e servizi speciali svolti nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

4.5) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale con particolare riguardo all'idoneità conseguita in corsi organizzati a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

4.6) encomi o altre note di merito iscritti in matricola, riportati nell'ultimo quinquennio precedente la decorrenza giuridica del concorso;

4.7) idoneità conseguita nei concorsi per esami di passaggio alla qualifica intermedia della soppressa carriera direttiva, già banditi alla data dell'11 novembre 1978, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

4.8) titolo di studio;

4.9) l'essere pervenuto, mediante concorso interno e nell'ambito della stessa carriera, alla qualifica che ha determinato, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 101/1979, l'inquadramento nella categoria di attuale appartenenza, nonché ad altre qualifiche inferiori;

4.10) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio, nonché il punteggio minimo richiesto per l'idoneità;

4.11) la graduatoria è formata secondo il punteggio riportato da ciascun candidato nella valutazione dei titoli posseduti;

4.12) a parità di merito, la precedenza è determinata dalla categoria di appartenenza (l'ottava precede la settima) e nell'ambito della stessa categoria la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita; a parità di questa, dall'età.

5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado;

5.1) le sottocommissioni sono composte ciascuna da:

- membri:
  - tre funzionari dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a primo dirigente;
  - tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione;
- segretario aggiunto:
  - un funzionario dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a vice dirigente;

5.2) per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale per il personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 20 aprile 1983, citato nelle premesse.

d) QUALIFICA FUNZIONALE DI VICE DIRIGENTE TRASPORTI (TECNICA):

1) Forma del concorso: concorso interno per titoli di servizio, a carattere nazionale, con successivo corso professionale con esami finali.

2) Personale ammesso: personale dell'esercizio della VII categoria in possesso dell'anzianità minima di quattro anni di servizio effettivo nella stessa categoria VII al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire, nonché personale dell'esercizio di VIII categoria in possesso della anzianità complessiva di quattro anni di servizio prestato in VIII e VII categoria, salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101;

2.1) ai sensi dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, i candidati devono avere svolto per almeno un anno le funzioni proprie della VII categoria ad eccezione del personale collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1966, n. 1078, per una durata che non abbia consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il suddetto periodo di un anno.

3) Titolo di studio: abilitazione professionale - patente di guida:

3.1) è richiesto il diploma di laurea in ingegneria civile - sezione trasporti, o in ingegneria meccanica o in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria navale e meccanica o in ingegneria delle tecnologie industriali;

3.2) gli aspiranti debbono essere forniti, altresì, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, nonché della patente di abilitazione di categoria «C» per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

3.3) entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il candidato, se non già in possesso della citata patente, deve, quanto meno, aver sostenuto e superato, pena l'esclusione dal concorso, gli esami per il conseguimento della patente medesima.

4) Titoli di servizio (che devono essere posseduti alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso):

4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella categoria di appartenenza e nella categoria immediatamente inferiore;

4.2) esercizio di fatto, a decorrere dal 16 maggio 1980, delle funzioni proprie della qualifica da conferire, comprovato da attestazione da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori i cui estremi devono essere specificati nella predetta attestazione;

4.3) lavori originali concernenti i compiti di istituto;

4.4) incarichi e servizi speciali svolti nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

4.5) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale con particolare riguardo all'idoneità conseguita in corsi organizzati a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

4.6) encomi o altre note di merito iscritti in matricola, riportati nell'ultimo quinquennio precedente la decorrenza giuridica del concorso;

4.7) idoneità conseguita nei concorsi per esami di passaggio alla qualifica intermedia della soppressa carriera direttiva, già banditi alla data dell'11 novembre 1978, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

4.8) titolo di studio;

4.9) l'essere pervenuto, mediante concorso interno e nell'ambito della stessa carriera, alla qualifica che ha determinato, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 101/1979, l'inquadramento nella categoria di attuale appartenenza, nonché ad altre qualifiche inferiori;

4.10) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio, nonché il punteggio minimo richiesto per l'idoneità;

4.11) la graduatoria è formata secondo il punteggio riportato da ciascun candidato nella valutazione dei titoli posseduti;

4.12) a parità di merito, la precedenza è determinata dalla categoria di appartenenza (l'ottava precede la settima) e nell'ambito della stessa categoria la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita; a parità di questa, dall'età.

5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado:

5.1) le sottocommissioni sono composte ciascuna da:

- membri:
  - tre funzionari dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a primo dirigente;
  - tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione;
- segretario aggiunto:
  - un funzionario dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a vice dirigente;

5.2) per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale per il personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 20 aprile 1983, citato nelle premesse.

e) QUALIFICA FUNZIONALE DI VICE DIRIGENTE DELL'AUTOMAZIONE E MECCANIZZAZIONE:

1) Forma del concorso: concorso interno per titoli di servizio, a carattere nazionale, con successivo corso professionale con esami finali.

2) Personale ammesso: personale dell'esercizio della VII categoria in possesso dell'anzianità minima di quattro anni di servizio effettivo nella stessa categoria VII al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire, nonché personale dell'esercizio di VIII categoria in possesso dell'anzianità complessiva di quattro anni di servizio prestato in VIII e VII categoria, salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101:

2.1) ai sensi dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, i candidati devono avere svolto per almeno un anno le funzioni proprie della VII categoria ad eccezione del personale collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1966, n. 1078, per una durata che non abbia consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il suddetto periodo di un anno.

3) Titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

4) Titoli di servizio (che devono essere posseduti alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso):

4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella categoria di appartenenza e nella categoria immediatamente inferiore;

4.2) esercizio di fatto, a decorrere dal 16 maggio 1980, delle funzioni proprie della qualifica da conferire, comprovato da attestazione da rilasciarsi sotto la

personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori i cui estremi devono essere specificati nella predetta attestazione;

4.3) lavori originali concernenti i compiti di istituto;

4.4) incarichi e servizi speciali svolti nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

4.5) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale con particolare riguardo all'idoneità conseguita in corsi organizzati a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

4.6) encomi o altre note di merito iscritti in matricola, riportati nell'ultimo quinquennio precedente la decorrenza giuridica del concorso;

4.7) idoneità conseguita nei concorsi per esami di passaggio alla qualifica intermedia della soppressa carriera direttiva, già banditi alla data dell'11 novembre 1978, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

4.8) titolo di studio;

4.9) l'essere pervenuto, mediante concorso interno e nell'ambito della stessa carriera, alla qualifica che ha determinato, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 101/1979, l'inquadramento nella categoria di attuale appartenenza, nonché ad altre qualifiche inferiori;

4.10) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio, nonché il punteggio minimo richiesto per l'idoneità;

4.11) la graduatoria è formata secondo il punteggio riportato da ciascun candidato nella valutazione dei titoli posseduti;

4.12) a parità di merito, la precedenza è determinata dalla categoria di appartenenza (l'ottava precede la settima) e nell'ambito della stessa categoria la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita; a parità di questa, dall'età.

5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado:

5.1) le sottocommissioni sono composte ciascuna da:

- membri:
  - tre funzionari dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a primo dirigente;
  - tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione;
- segretario aggiunto:
  - un funzionario dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a vice dirigente;

5.2) per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale per il personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 20 aprile 1983, citato nelle premesse.

f) QUALIFICA FUNZIONALE DI VICE DIRIGENTE TECNICO DELL'AUTOMAZIONE E MECCANIZZAZIONE (TECNICA):

1) Forma del concorso: concorso interno per titoli di servizio, a carattere nazionale, con successivo corso professionale con esami finali.

2) Personale ammesso: personale dell'esercizio della VII categoria in possesso dell'anzianità minima di quattro anni di servizio effettivo nella stessa categoria VII al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire, nonché personale dell'esercizio di VIII categoria in possesso dell'anzianità complessiva di quattro anni di servizio prestato in VIII e VII categoria, salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101:

2.1) ai sensi dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, i candidati devono avere svolto per almeno un anno le funzioni proprie della VII categoria ad eccezione del personale collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e dell'art. 1 della legge 15 dicembre 1966, n. 1078, per una durata che non abbia consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il suddetto periodo di un anno.

3) Titolo di studio: abilitazione professionale:

3.1) è richiesto il diploma di laurea in ingegneria, in scienze matematiche, in fisica, in matematica, in matematica e fisica, in scienze della informazione;

3.2) per i laureati in ingegneria è prescritto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

4) Titoli di servizio (che devono essere posseduti alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso):

4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella categoria di appartenenza e nella categoria immediatamente inferiore.

4.2) esercizio di fatto, a decorrere dal 16 maggio 1980, delle funzioni proprie della qualifica da conferire, comprovato da attestazione da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori i cui estremi devono essere specificati nella predetta attestazione;

4.3) lavori originali concernenti i compiti di istituto;

4.4) incarichi e servizi speciali svolti nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

4.5) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale con particolare riguardo all'idoneità conseguita in corsi organizzati a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

4.6) encomi o altre note di merito iscritti in matricola, riportati nell'ultimo quinquennio precedente la decorrenza giuridica del concorso;

4.7) idoneità conseguita nei concorsi per esami di passaggio alla qualifica intermedia della soppressa carriera direttiva, già banditi alla data dell'11 novembre 1978, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

4.8) titolo di studio;

4.9) l'essere pervenuto, mediante concorso interno e nell'ambito della stessa carriera, alla qualifica che ha determinato, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 101/1979, l'inquadramento nella categoria di attuale appartenenza, nonché ad altre qualifiche inferiori;

4.10) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio, nonché il punteggio minimo richiesto per l'idoneità;

4.11) la graduatoria è formata secondo il punteggio riportato da ciascun candidato nella valutazione dei titoli posseduti;

4.12) a parità di merito, la precedenza è determinata dalla categoria di appartenenza (l'ottava precede la settima) e nell'ambito della stessa categoria la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita; a parità di questa, dall'età.

5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado;

5.1) le sottocommissioni sono composte ciascuna da:

- membri:
  - tre funzionari dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a primo dirigente;
  - tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione;
- segretario aggiunto:
  - un funzionario dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a vice dirigente;

5.2) per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale per il personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 20 aprile 1983, citato nelle premesse.

Art. 2.

1. Per ciascuna decorrenza sono tenuti distinti corsi professionali con esami finali.

2. A ciascun corso è ammesso, secondo l'ordine di graduatoria del relativo concorso per titoli, un numero di aspiranti maggiorato del 20% rispetto ai posti da conferire annualmente.

3. Alla conclusione del corso i candidati sostengono gli esami finali consistenti in una prova scritta ed in un colloquio, vertenti sulle materie oggetto di insegnamento.

4. La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed è composta:

a) presidente: magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

b) membri: quattro docenti delle materie oggetto dell'insegnamento (due docenti universitari e due funzionari della pubblica amministrazione con qualifica dirigenziale);

c) segretario: funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo.

5. Il punteggio, sia per la prova scritta che per il colloquio, è espresso in trentesimi e l'esito delle singole prove è considerato favorevole quando la votazione, per ciascuna di esse, non sia inferiore a ventiquattro.

6. La votazione finale è data dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e nel colloquio.

7. La graduatoria finale del corso, redatta sulla base della votazione finale, è approvata con decreto ministeriale.

8. I candidati utilmente collocati nelle singole graduatorie, in relazione ai posti disponibili per ciascuna decorrenza, sono nominati nella qualifica di vice dirigente agli effetti giuridici dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso ed a quelli economici dalla data di effettiva assunzione in servizio nella nuova qualifica; i medesimi sono assegnati nelle sedi disponibili secondo l'ordine di graduatoria e le preferenze che ciascuno è chiamato ad indicare.

Art. 3.

1. I programmi dei corsi professionali sono indicati negli allegati *A* e *B*, annessi al presente decreto.

2. La prova scritta verte sulle materie indicate ai punti 1, 2, 4, 5 e 6 dell'allegato *A* per l'accesso alle qualifiche di vice dirigente amministrativo e di vice dirigente dell'automazione e meccanizzazione ed ai punti 1, 4, 5 e 6 dell'allegato *B* per l'accesso alle altre qualifiche di vice dirigente.

3. La prova orale verte su tutte le materie oggetto di insegnamento.

Art. 4.

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nella provincia di Bolzano.

Il presente decreto, munito del sigiolo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 settembre 1990

Il Ministro: MAMMÌ

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1990
Registro n. 52 Poste, foglio n. 4

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DEL CORSO PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLE QUALIFICHE DI VICE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO E DELL'AUTOMAZIONE E MECCANIZZAZIONE (VIII CATEGORIA).

Durata: 8 settimane

	Ore
1) Principi di diritto amministrativo e costituzionale	50
2) Principi di diritto civile	30
3) Elementi di diritto penale	10
4) Contabilità di Stato e dell'Amministrazione p.t.	50
5) Legislazione postale e delle telecomunicazioni	30
6) Gestione delle risorse umane	30
7) Gestione delle risorse finanziarie	20
8) Tecniche della funzione direttiva	20
Totale . . .	240

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DEL CORSO PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLE QUALIFICHE DI VICE DIRIGENTE TELECOMUNICAZIONI - COSTRUZIONI - TRASPORTI E TECNICO AUTOMAZIONE E MECCANIZZAZIONE (VIII CATEGORIA).

Durata: 4 settimane

	Ore
1) Principi di diritto amministrativo e costituzionale	20
2) Principi di diritto civile	10
3) Elementi di diritto penale	10
4) Contabilità di Stato e dell'Amministrazione p.t.	20
5) Legislazione postale e delle telecomunicazioni	20
6) Gestione delle risorse umane	20
7) Gestione delle risorse finanziarie	10
8) Tecniche della funzione direttiva	20
Totale . . .	130

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 355/1989:

«Art. 4 *(Accesso alla qualifica di vice dirigente).* — 1. La lettera *b)* del numero 8) del primo comma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101, è sostituita dalla seguente:

"*b)* nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno nazionale per titoli di servizio, al quale può partecipare il personale del raggruppamento *b)* della VII categoria, nonché quello delle qualifiche dell'esercizio della VIII categoria, e successivo corso professionale con esami finali; al corso professionale è ammesso, secondo l'ordine di graduatoria del concorso per titoli, un numero di aspiranti maggiorato del 20 per cento rispetto ai posti da conferire".

2. I concorsi relativi agli anni dal 1982 al 1987, previsti dalla lettera *b)* del numero 8) del primo comma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono effettuati secondo le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta eccezione per i concorsi per i posti di vice dirigente delle opere civili ed impianti tecnologici, di vice dirigente delle telecomunicazioni e di vice dirigente dell'informatica, banditi dall'ASST con decreti ministeriali del 28 marzo 1987; le percentuali indicate nelle lettere *a)* e *b)* del numero 8) del primo comma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101, riguardanti i posti da conferire negli anni dal 1982 al 1987, sono da riferire alla dotazione organica della corrispondente qualifica.

3. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica di cui al sesto comma dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il consiglio di amministrazione, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo».

— Si riporta il testo dell'art. 15 della legge n. 101/1979:

«Art. 15 *(Ritardi nella progressione economica e giuridica).* — Il personale al quale venga inflitta la nota di demerito di cui all'articolo precedente, o la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio, subisce il ritardo di un anno ai fini del conseguimento della successiva classe di stipendio, o dell'aumento periodico, nonché dell'ammissione ai concorsi di accesso a categoria superiore.

Nel caso di sospensione dalla qualifica il ritardo è di due anni».

— Si riporta il testo degli articoli 8 della legge n. 797/1981, 45 della legge n. 249/1968 e 1 della legge n. 1078/1966:

«Art. 8, legge n. 797/1981 *(Anzianità minima di funzioni per i passaggi di categoria).* — Salvi i passaggi di categoria di cui al precedente art. 6, il personale che non abbia svolto per almeno un anno le funzioni proprie della categoria di appartenenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101, non può conseguire il passaggio a categoria superiore.

Quanto previsto dal comma precedente non si applica al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, per una durata che non abbia al medesimo consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il tempo stabilito dal comma stesso».

«Art. 45, legge n. 249/1968. — I dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 5.000 dipendenti in attività di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola e singolarmente per ciascuna azienda autonoma.

Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni interessate».

«Art. 1, legge n. 1078/1966. — I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti alle cariche di consiglieri regionali, presidenti di giunta provinciale, assessori provinciali di provincia con più di 700.000 abitanti, sindaci di capoluogo di provincia o di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, presidenti di enti e di aziende con amministrazione autonoma di enti autonomi territoriali con più di 1000 dipendenti sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa, anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti».

— Si riporta il testo dell'art. 29 della legge n. 101/1979:

«Art. 29 (*Inquadramento nelle nuove categorie*). — Il personale postelegrafonico, esclusi i dirigenti ed i funzionari con qualifica ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, in servizio al 1° maggio 1978 è inquadrato con effetto da tale data nelle singole categorie con riguardo alla qualifica rivestita alla data del 30 aprile 1978 e secondo le seguenti corrispondenze:

1) nella I categoria:

a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della prima qualifica della tabella X; gli operai comuni;

b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della prima qualifica della tabella VII;

2) nella II categoria:

a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della seconda qualifica della tabella X; gli operai qualificati:

b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della seconda qualifica della tabella VII;

3) nella III categoria:

a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale delle tabelle XIX, XX, XXI, XXIV; il personale delle prime due qualifiche della tabella IX; gli operai specializzati e i capi operai;

b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale delle tabelle VIII, XIV, XV; il personale delle prime due qualifiche della tabella V;

4) nella IV categoria:

a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della terza qualifica della tabella IX; il personale delle prime due qualifiche delle tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIII;

b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della terza qualifica della tabella V; il personale delle prime due qualifiche delle tabelle VI, XII e XIII; il personale della prima qualifica, che viene resa ad esaurimento, della tabella XI;

5) nella V categoria:

a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della terza qualifica delle tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIII; il personale della prima qualifica delle tabelle VIII, XI, XII, XIII;

b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della terza qualifica delle tabelle VI, XII, XIII; il personale della seconda qualifica della tabella XI; il personale della prima qualifica delle tabelle IV, IX, X;

6) nella VI categoria:

a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale della seconda qualifica delle tabelle VIII, XI, XII, XIII; il personale delle prime due qualifiche della tabella XXII;

b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della seconda qualifica delle tabelle IV, IX, X;

7) nella VII categoria:

a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: nella dotazione organica del raggruppamento *a)*: il personale con parametro di stipendio non superiore a 307 delle tabelle IV, V, VI, VII; nella dotazione organica del raggruppamento *b)*: il personale della qualifica terminale delle tabelle VIII, XI, XII, XIII XXII;

b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: nella dotazione organica del raggruppamento *a)*: il personale con parametro di stipendio non superiore a 307 delle tabelle II, III; nella dotazione organica del raggruppamento *b)*: il personale della qualifica terminale delle tabelle IV, IX, X;

8) nella VIII categoria:

a) per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: il personale con qualifica di direttore aggiunto di divisione delle tabelle IV, V, VI, VII;

b) per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici: il personale della stessa qualifica delle tabelle II, III.

L'inquadramento di cui al precedente comma è effettuato salvaguardando l'ordine di ruolo delle qualifiche di provenienza».

— Si riporta il testo dell'allegato 7 al D.M. 20 aprile 1983:

«ALLEGATO 7

SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CENTRALI «PERSONALE» E «ULA» E FUNZIONAMENTO DELLE MEDESIME.

In caso di incompatibilità o di rinuncia di un componente della commissione centrale del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o della commissione centrale degli uffici locali, o delle relative sottocommissioni, si provvede, sempreché non si tratti di un rappresentante del personale e limitatamente al concorso per il quale sussistano i motivi ostativi, con decreto ministeriale.

Qualora l'incompatibilità o la rinuncia riguardino componenti che rappresentano il personale, alla loro sostituzione si provvede con decreto del Ministro su designazione delle rispettive OO.SS.; in mancanza di tale designazione entro quindici giorni dalla richiesta, per garantire, comunque, l'espletamento dei concorsi, le commissioni o sottocommissioni sono legittimamente costituite con i restanti componenti sempreché costoro non siano in numero inferiore a tre oltre il presidente o chiunque ne eserciti le funzioni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai soli fini dell'espletamento dei concorsi, anche nel caso in cui l'incompatibilità o la rinuncia riguardino l'appartenenza alle commissioni centrali di cui sopra.

Per le operazioni di calcolo inerenti alla determinazione dei punteggi da attribuire ai candidati di concorsi interni di passaggio di categoria e per la formazione delle relative graduatorie, le commissioni e sottocommissioni potranno avvalersi dell'apporto del centro elaborazione dati p.t.

A tal fine verranno inviati al predetto centro i dati necessari dopo che individualmente i singoli membri delle commissioni o sottocommissioni nella sede collegiale avranno provveduto all'esame delle pratiche ad essi assegnate, accertando i titoli spettanti a ciascun candidato.

Ogni commissione o sottocommissione, con il rispetto del principio della collegialità, sulla base degli accertamenti precedentemente effettuati, delle proposte che ciascuno dei membri avrà avanzato relativamente alle pratiche trattate e degli elaborati predisposti dal centro elettronico, determinerà i punteggi per i titoli per i quali i criteri di massima hanno previsto coefficienti numerici che non siano discrezionali.

Per i titoli per i quali è previsto un punteggio variabile da un minimo ad un massimo, ciascuna commissione o sottocommissione provvederà collegialmente e direttamente all'attribuzione del punteggio spettante.

La commissione in seduta plenaria, dopo l'esame e il riscontro della ulteriore elaborazione effettuata da parte del centro elettronico in base ai punteggi già attribuiti si singoli candidati, provvederà alla formazione della relativa graduatoria generale.

Per la validità dei lavori di ogni commissione e sottocommissione è sufficiente la presenza della metà più uno del numero dei rispettivi componenti escluso il segretario».

— Si riporta il testo dell'art. 80 del T.U. n. 393/1959:

«Art. 80 *(Patente di guida per autoveicoli e motoveicoli)*. — Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza avere ottenuto la patente di guida rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza del richiedente.

La patente può abilitare alla guida delle seguenti categorie di veicoli:

A) motoveicoli di peso a vuoto fino a 400 kg;

B) autocarri e autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a 3500 kg; autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture, anche se trainanti un rimorchio leggero; motoveicoli di peso a vuoto superiore a 400 kg;

C) autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico superiore a 3500 kg, e trattori stradali, anche se trainanti un rimorchio leggero;

D) autobus, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E) autoveicoli appartenenti alle categorie *B*, *C* o *D*, per le quali il conducente è abilitato, quando trainano un rimorchio che non sia leggero, autosnodati quando il conducente sia abilitato per autoveicoli appartenenti alle categorie *C* o *D;*

F) motocicli, motocarrozzette ed autovetture per mutilati o minorati fisici adattati in relazione alla loro infermità.

I rimorchi leggeri sono quelli di peso complessivo a pieno carico fino a 750 kg.

I mutilati o minorati fisici per i quali è necessario prescrivere adattamenti dei veicoli possono ottenere soltanto la patente per autoveicoli e motoveicoli della categoria *F;* qualora però non sia necessario prescrivere adattamenti, possono ottenere, sempre quali mutilati o minorati fisici, la patente ad uso privato, per autoveicoli e motoveicoli delle categorie *A* e *B*, limitatamente ai motocicli, alle motocarrozzette ed alle autovetture o a determinati tipi di essi.

Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli delle categorie *C* e *D* soltanto coloro che già lo siano per autoveicoli e per motoveicoli della categoria *B*.

La patente è ad uso privato o ad uso pubblico; la patente per autoveicoli e motoveicoli della categoria *F* è soltanto ad uso privato.

La validità della patente può essere estesa da ogni prefettura, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diverse o ad uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata.

Il titolare di patente di guida deve, nel termine di 20 giorni, comunicare alla prefettura, nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, il trasferimento di residenza perché venga annotato sulla patente.

Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della patente è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

Le pene sono ridotte di un terzo per chi guida motoveicoli della categoria *A* ad uso privato.

Il titolare di patente di guida che omette di comunicare il trasferimento di residenza nel termine stabilito è punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. La patente è ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione, è inviata alla prefettura presso la quale l'interessato dichiara di voler chiedere l'annotazione del trasferimento di residenza ed è restituita dopo l'adempimento della prescrizione omessa».

91G0035

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 14 gennaio 1991.

Riconoscimento di un corso post universitario di preparazione all'esame di procuratore legale istituito dalla seconda Università di Roma.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1, 2, 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101;

Visto l'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, della legge 22 gennaio 1934, n. 36;

Vista la delibera adottata dal consiglio di facoltà di giurisprudenza della seconda Università degli studi di Roma nella seduta del 21 novembre 1990, con la quale viene istituito un corso di preparazione all'esame di procuratore legale;

Vista l'approvazione del programma del corso da parte del Consiglio nazionale forense, con delibera del 23 novembre 1990;

Considerato che il corso ha indirizzo teorico-pratico ed il relativo programma è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101;

Considerato che la durata del corso è di un anno e per il contenuto del programma può tener luogo ad un periodo di frequenza dello studio di un professionista di pari durata;

Fermo restando il completamento della pratica forense secondo le vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

È riconosciuto il corso istituito dal consiglio di facoltà di giurisprudenza della seconda Università degli studi di Roma, nella seduta del 21 novembre 1990, ai fini della sostituzione della frequenza di uno studio professionale, per la durata di un anno, nell'ambito della pratica forense.

Roma, 14 gennaio 1991

Il Ministro: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 1, 2 e 3 del D.P.R. n. 101/1990 (Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di procuratore legale) è il seguente:

«Art. 1 *(Modalità della pratica)*. — 1. La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza.

2. Essa si svolge principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un procuratore legale e comporta il compimento delle attività proprie della professione.

3. La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e disciplinati a norma dell'art. 2.

4. *Costituisce integrazione della pratica forense*, contestuale al suo normale svolgimento secondo le modalità del presente articolo, la frequenza di scuole di formazione professionale istituite a norma dell'art. 3.

Art. 2 *(Corsi post-universitari)*. — 1. I corsi post-universitari di cui all'art. 1, comma 3, hanno indirizzo teorico-pratico ed i relativi programmi debbono essere conformi a quanto stabilito nell'art. 3, comma 3.

Art. 3. *(Scuole di formazione)*. — 1. I consigli dell'Ordine possono istituire scuole di formazione professionale la cui frequenza, ai sensi dell'art. 1, comma 4, integra la pratica forense. I consigli d'ordine del distretto di corte di appello possono istituire, d'intesa, scuole di formazione unificate per tutti o parte degli ordini di ciascun distretto.

2. I corsi delle scuole di cui al comma 1 sono tenuti nell'ambito di un biennio e debbono avere un indirizzo teorico-pratico, comprendente anche lo studio della deontologia e della normativa sulla previdenza forense.

3. Il programma dei corsi deve contemplare un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari, su tutte le materie di esame indicate nell'art. 3 della legge 27 giugno 1988, n. 242, condotte da professionisti esperti negli specifici settori operativi e consistenti anche nello studio, l'analisi e la trattazione, da parte dei praticanti e sotto la guida dei docenti, di casi pratici di natura civile, penale e amministrativa. Il programma dei corsi deve essere preventivamente approvato dal Consiglio nazionale forense».

— Il testo dell'art. 18 del R.D.L. n. 1578, 1933 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) è il seguente:

«Art. 18. — Nell'adempimento della pratica di cui all'articolo precedente, può tenere luogo della frequenza dello studio di un procuratore, per un periodo non superiore ad un anno, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un seminario o altro istituto costituito presso un'università della Repubblica, nei quali siano effettuati all'uopo speciali corsi, e che siano riconosciuti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

È equiparato alla pratica il servizio prestato per almeno due anni dai magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo o dai vice pretori onorari, dagli avvocati dello Stato e del cessato ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato, nonché il servizio prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle prefetture dai funzionari del gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, con grado non inferiore a quello di consigliere».

91A0302

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 gennaio 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 23 novembre 1990: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Torino per la partecipazione ad una assemblea, indetta dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. e S.A.L. Fi., del personale in servizio presso il detto ufficio;

dal 30 novembre al 5 dicembre 1990: ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Finale Ligure, per la sola conservatoria dei registri immobiliari, a causa dei lavori per la meccanizzazione dei servizi, riguardanti esclusivamente quest'ultimo ramo;

in data 7 dicembre 1990: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Palermo, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 10 dicembre 1990: uffici del registro di Cortina d'Ampezzo e di Pieve di Cadore, a causa delle intense precipitazioni nevose che hanno paralizzato la rete viaria e impedito il funzionamento degli uffici della zona; compresi, quindi, anche i menzionati uffici;

in data 19 e 20 dicembre 1990: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Imperia per la lavori di ristrutturazione del detto ufficio;

in data 20, 21 e 22 dicembre 1990: ufficio del registro di Milazzo, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici provinciali della imposta sul valore aggiunto, del registro e della conservatoria dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA 23 NOVEMBRE 1990

Regione Piemonte:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Torino.

DAL 30 NOVEMBRE AL 5 DICEMBRE 1990

Regione Liguria:

ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Finale Ligure, per il solo ramo della conservatoria dei registri immobiliari.

IN DATA 7 DICEMBRE 1990

Regione Sicilia:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Palermo.

IN DATA 10 DICEMBRE 1990

Regione Veneto:

ufficio del registro di Cortina d'Ampezzo;
-ufficio del registro di Pieve di Cadore.

IN DATA 19 E 20 DICEMBRE 1990

Regione Liguria:

ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Imperia.

IN DATA 20, 21 E 22 DICEMBRE 1990

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Milazzo.

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A0309

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 gennaio 1991.

Ulteriore prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale di alcune specialità medicinali, escluse dal Prontuario terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti i decreti ministeriali in data 22 dicembre 1990 con i quali sono state collocate in classe *d)* di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, le seguenti specialità medicinali, nelle preparazioni e confezioni sottospecificate, registrate a nome delle ditte a fianco indicate:

Allerfen - 20 compresse mg 25 - g 150 di sciroppo 0,1% - Laboratorio chimico farmaceutico A. Sella S.r.l. - codice fiscale 00161860242, con sede e domicilio fiscale in Schio (Vicenza), via Vicenza n. 2;

Bal Boots - 12 fiale ml 2 mg 100 uso I.M. Boots Italia S.p.a., codice fiscale 00795170158, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Lorenteggio, 270/A;

Cronassial - 5 fiale mg 20 ml 2 - Fidia S.p.a. - codice fiscale n. 00204260285, con sede e domicilio fiscale in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica 3/A;

Dalacin T - flacone ml 30 soluzione topica all'1% - Upjohn S.p.a. - codice fiscale 00768480154, con sede e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via G.E. Upjohn n. 2;

EN - 3 fiale mg 2 I.M. I.V. fleboclisi - Ravizza S.p.a. - codice fiscale 08501270154, con sede e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa, 35;

Etinilestradiolo - 25 compresse mg 0,05 - 25 compresse mg 0,1 - 25 compresse mg 1 - A.M.S.A. S.r.l. - codice fiscale 00539640482, con sede e domicilio fiscale in Barberino di Mugello (Firenze), via di Ripa, n. 15;

Megan - 5 fiale mg 20 ml 2 - Laboratorio farmaceutico Dr. Medici S.r.l. - codice fiscale 00849630157, con sede e domicilio fiscale in Santa Palomba di Pomezia (Roma), località Tor Maggiore;

Movens - 30 capsule mg 50 e 10 supposte mg 100 - Inverni della Beffa S.p.a. - codice fiscale 07849701S9, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti n. 99;

Selcarbinol - 40 compresse mg 25 - Laboratorio chimico farmaceutico A. Sella S.r.l. - codice fiscale 00161860242, con sede e domicilio fiscale in Schio (Vicenza), via Vicenza n. 2;

Sygen - 5 fiale mg 20 ml 2 - Fidia S.p.a. - codice fiscale 00204260285, con sede e domicilio fiscale in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica n. 3/A;

Valium - 3 fiale ml 2 mg 10 uso I.M. - Prodotti Roche S.p.a. - codice fiscale 00747170157, con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11;

Vatran 3 fiale ml 2 mg 10 uso I.M. - 3 fiale ml 2,5 mg 20 uso I.M. - Valeas S.p.a. - Industria chimica e farmaceutica - codice fiscale 04874990155, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Vallisneri n. 10;

Zymafluor - 250 compresse mg 1 - Zyma S.p.a. - codice fiscale 00687350124, con sede e domicilio fiscale in Saronno (Varese), Corso Italia, 13;

Considerato che la mancata tempestiva conoscenza da parte dei farmacisti del contenuto dei provvedimenti richiamati può aver portato alla ulteriore cessione dei farmaci predetti in regime di Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario assicurare uniformità di trattamenti su tutto il territorio nazionale;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti ministeriali richiamati nelle premesse, sono ulteriormente concedibili, a carico del Servizio sanitario nazionale, alle condizioni previgenti, fino al quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le seguenti specialità medicinali per uso umano, nelle preparazioni e confezioni

sottospecificate, collocate, con decreti ministeriali 22 dicembre 1990, nella classe *d)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67:

Specialità medicinali	Numero di codice	Prezzo Lire
Allerfen - Lab. Sella		
20 compresse mg 25	026693010	2.675
Bal Boots - Boots Italia		
12 fiale ml 2 mg 100	005212016	6.545
Cronassial - Fidia		
5 fiale mg 20 ml 2	022915033	29.795
Dalacin T - Upjohn		
flac ml 30 sol topica 1%	025314016	6.250
EN - Ravizza		
3 fiale mg 2	023593092	3.890
Etinilestradiolo - Amsa		
25 compresse mg 0,05	009830023	2.915
25 compresse mg 0,1	009830035	2.940
25 compresse mg 1	009830047	3.150
Megan - Dr. Medici		
5 fiale mg 20 ml 2	027557014	22.525
Movens - Inverni della Beffa		
30 capsule mg 50	015876018	7.500
10 supposte mg 100	025876032	9.605
Selcarbinol - Lab. Sella		
40 compresse mg 25	013918014	3.385
Sygen - Fidia		
5 fiale mg 20 ml 2	025210030	68.695
Valium - Roche		
3 fiale ml 2 mg 10	019995036	3.470
Vatran - Valeas		
3 fiale ml 2 mg 10	020706077	3.360
3 fiale ml 2,5 mg 20	020706103	3.455
Zymafluor - Zyma		
250 compresse mg 1	022252023	3.955

Roma, 18 gennaio 1991

Il Ministro: DE LORENZO

91A0310

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 dicembre 1990.

Autorizzazione alla Vittoria assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, concernente nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Visto il decreto 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa già concesse alla Vittoria assicurazioni S.p.a., con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 20 ottobre 1989, con la quale la predetta Vittoria assicurazioni S.p.a., ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo tutela giudiziaria e l'attività riassicurativa ai rami malattia, corpi di veicoli terrestri, credito e cauzione;

Vista la lettera in data 20 luglio 1990, n. 030560, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio favorevole parere in ordine all'istanza presentata dalla citata impresa;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 luglio 1990;

Decreta:

La Vittoria assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, nel territorio della Repubblica italiana, al ramo tutela giudiziaria. La predetta Vittoria assicurazioni S.p.a. è inoltre autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività riassicurativa, nel territorio della Repubblica italiana, ai rami: malattia; corpi di veicoli terrestri; credito; cauzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

91A0289

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 21 gennaio 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Modifica della legge 11 maggio 1990, n. 108 recante "Disciplina dei licenziamenti individuali"».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, viale Pasteur, 6, presso il Comitato promotore.

91A0326

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 337, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione».

Il decreto-legge 22 novembre 1990, n. 337, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 22 novembre 1990.

91A0327

Mancata conversione del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 338, recante: «Disposizioni urgenti in materia previdenziale»

Il decreto-legge 22 novembre 1990, n. 338, recante: «Disposizioni urgenti in materia previdenziale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 22 novembre 1990.

91A0328

MINISTERO DELL'INTERNO

98° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, e n. 268/90 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **6744** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADLER S.r.l.» MOD. WEBLEY (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 1
Lunghezza delle canne: MM. 160
Lunghezza dell'arma: MM. 260 CON FRENO DI BOCCA MM. 284
Funzionamento: A CILINDRO FISSO CON SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **6745** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADLER S.r.l.» MOD. ENFIELD (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 1
Lunghezza delle canne: MM. 160
Lunghezza dell'arma: MM. 260 CON FRENO DI BOCCA MM. 284
Funzionamento: A CILINDRO FISSO CON SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6746 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADLER S.r.l.» MOD. S. & W. (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 1
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 260 CON FRENO DI BOCCA MM. 284
Funzionamento: A CILINDRO FISSO CON SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6747 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADLER S.r.l.» MOD. FEDERAL ORDINANCE 1911 A1 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 153 CON COMPENSATORE
Lunghezza dell'arma: MM. 250
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 6748 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADLER S.r.l.» MOD. JAGER 1873
Calibro: 35
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 261
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 6749 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADLER S.r.l.» MOD. JAGER 1873
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 120
Lunghezza dell'arma: MM. 261
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 6750 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER S.r.l.» MOD. SNIPING
Calibro: 257 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6751 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER S.r.l.» MOD. SNIPING
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6752 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER S.r.l.» MOD. SNIPING
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6753 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9889-C-90 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HAENEL» MOD. 303-8 SUPER (DIOTTRA REGISTRABILE)
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: DE CONCINI ROBERTO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 11

N. **6754** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583-C-79 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BROWNING ARMS COMPANY» MOD. DA-140
Calibro: MM. 9 SHORT (MM. 9 CORTO)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 97
Lunghezza dell'arma: MM. 172
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA DALLA P. BERETTA SU LICENZA DELLA BROWNING ARMS COMPANY
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FASANI ERNESTO DIRETTORE E TITOLARE DELLA DITTA «P. BERETTA S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere denominata anche pistola semiautomatica «FABRIQUE NAZIONAL (F.N.)» mod. DA-140.

N. **6755** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2584-C-79 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TANFOGLIO GIUSEPPE» MOD. GT 38 S.A.
Calibro: 38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 125
Lunghezza dell'arma: MM. 213
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MASSIMO TANFOGLIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA FABBRICA D'ARMI «GIUSEPPE TANFOGLIO S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **6756** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2584-C-79 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TANFOGLIO GIUSEPPE» MOD. GT 10
Calibro: MM. 10
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11
Lunghezza delle canne: MM. 125
Lunghezza dell'arma: MM. 213
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MASSIMO TANFOGLIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA FABBRICA D'ARMI «GIUSEPPE TANFOGLIO S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. **6757** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2584-C-79 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TANFOGLIO GIUSEPPE» MOD. GT 45
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 125
Lunghezza dell'arma: MM. 213
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MASSIMO TANFOGLIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA FABBRICA D'ARMI «GIUSEPPE TANFOGLIO S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6758 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «PRAMESBERGER» MOD. ISCHLER STUTZEN
Calibro: MM. 5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: UNA (FORMA ESTERNA OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 565
Lunghezza dell'arma: MM. 985
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6759 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6720-C-85 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE» MOD. SAB G 90
Calibro: 41 AE (MM. 10,41 × 22)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 11
Lunghezza delle canne: MM. 125
Lunghezza dell'arma: MM. 213
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6760 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6720-C-85 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE» MOD. MUSTANG
Calibro: MM. 5,6 × 50 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6761 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6720-C-85 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE» MOD. MUSTANG
Calibro: MM. 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6762 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6720-C-85 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE» MOD. MUSTANG
Calibro: MM. 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6763 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6720-C-85 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE» MOD. MUSTANG
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6764 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6720-C-85 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE» MOD. MUSTANG
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6765 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6720-C-85 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE» MOD. MUSTANG
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 6766 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6720-C-85 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE» MOD. MUSTANG
Calibro: MM. 5,6 × 50
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARCHETTI MARIA GRAZIA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SOCIETÀ ARMI BRESCIANE S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 6767 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «A-SQUARE» MOD. HANNIBAL
Calibro: 500 A-SQUARE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1155
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: VISINI DARKO CONTITOLARE DELLA DITTA «PERUGINI VISINI & Co.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6768 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MARLIN» MOD. 1893
Calibro: 32 WINCHESTER SPECIAL
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA TONDA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6769 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «SAVAGE» MOD. 1899
Calibro: 303 SAVAGE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 670
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6770 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «STEYR» MOD. 29 (TIPO MAUSER)
Calibro: MM. 8 × 57 JS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6771 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «RADOM» MOD. WZ 98 (TIPO MAUSER)
Calibro: MM. 8 × 57 JS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: POLONIA
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6772 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2578-C-79 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. NEW SERVICE
Calibro: 45 LONG COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 140
Lunghezza dell'arma: MM. 374
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ «EXCALIBUR S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 6773 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. COMBAT COMMANDER MK II SERIES 80 BLUE
Calibro: 38 SUPER AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 110
Lunghezza dell'arma: MM. 200
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6774 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. DOUBLE EAGLE MK II SERIES 90 INOX
Calibro: 10 AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 6775 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. DOUBLE EAGLE MK II SERIES 90 OFFICER'S INOX
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 92
Lunghezza dell'arma: MM. 184
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 6776 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. DOUBLE EAGLE MK II SERIES 90 INOX
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 6777 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARA-ORDNANCE» MOD. P 14-10 C
Calibro: 10 AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 89
Lunghezza dell'arma: MM. 178
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 6778 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARA-ORDNANCE» MOD. P 15-10 S INOX
Calibro: 10 AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: MM. 108
Lunghezza dell'arma: MM. 197
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6779 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «PARA-ORDNANCE» MOD. P 16-10 C
Calibro: 10 AUTO
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 216
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: CANADA
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6780 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. SAA
Calibro: 44-40
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190,5
Lunghezza dell'arma: MM. 341,5
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 6781 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «RUGER» MOD. GP 100 BLUE
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 240
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione doppia azione «RUGER» mod. GP 100 Inox cal. 357 Magnum (canna mm. 101,6).

N. 6782 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «RUGER» MOD. K77 MARK II
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 508
Lunghezza dell'arma: MM. 1010
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 6783 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TAURUS» MOD. 85 S BLUE
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 50,8
Lunghezza dell'arma: MM. 173
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione doppia azione «TAURUS» mod. 85 S Inox cal. 38 Special (canna mm. 50,8).

N. 6784 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TAURUS» MOD. 85 S BLUE
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 76
Lunghezza dell'arma: MM. 198
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione doppia azione «TAURUS» mod. 85 S Inox cal. 38 Special (canna mm. 76).

N. 6785 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TAURUS» MOD. 669 BLUE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 238
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione doppia azione «TAURUS» mod. 669 Inox (tacca di mira regolabile) cal. 357 Magnum (canna mm. 101,6).

N. 6786 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TAURUS» MOD. 669 BLUE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 289
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione doppia azione «TAURUS» mod. 669 Inox (tacca di mira regolabile) cal. 357 Magnum (canna mm. 152,4).

N. 6787 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TAURUS» MOD. 689 VR BLUE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 264
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione doppia azione «TAURUS» mod. 689 VR Inox (tacca di mira regolabile) cal. 357 Magnum (canna mm. 101,6).

N. 6788 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3065-C-80 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TAURUS» MOD. 689 VR BLUE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 289
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA «G. DEMARCHI & C. S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione doppia azione «TAURUS» mod. 689 VR Inox (tacca di mira regolabile) cal. 357 Magnum (canna mm. 152,4).

N. 6789 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. REMINGTON ROLLING BLOCK 1871 TARGET (MIRA REGOLABILE)
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA SEMIOTTAGONALE CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 241,30
Lunghezza dell'arma: MM. 343
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «A. UBERTI & C. S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6790 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. REMINGTON ROLLING BLOCK 1871 TARGET (MIRA REGOLABILE)
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA SEMIOTTAGONALE CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: -
Lunghezza delle canne: MM. 241,30
Lunghezza dell'arma: MM. 343
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «A. UBERTI & C. S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 6791 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. INSPECTOR
Calibro: 32 S. & W. LONG
Numero delle canne: UNA (A PROFILO SAGOMATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 51
Lunghezza dell'arma: MM. 177
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «A. UBERTI & C. S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 6792 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. INSPECTOR
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA (A PROFILO SAGOMATO)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 51
Lunghezza dell'arma: MM. 177
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «A. UBERTI & C. S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 6793 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. REMINGTON ROLLING BLOCK 1871 BABY CARBINE (MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA TONDO CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 905
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «A. UBERTI & C. S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **6794** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. REMINGTON ROLLING BLOCK 1871 BABY CARBINE (MIRA REGOLABILE)
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA TONDO CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 905
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «A. UBERTI & C. S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **6795** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. REMINGTON ROLLING BLOCK 1871 BABY CARBINE (MIRA REGOLABILE)
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA TONDO CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 905
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «A. UBERTI & C. S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **6796** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1866 SPORTING RIFLE
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 615,24
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «A. UBERTI & C. S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **6797** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 15 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «UBERTI» MOD. WINCHESTER 1866 YELLOW CARBINE
Calibro: 45 COLT
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA TONDO CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 482,60
Lunghezza dell'arma: MM. 978
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «A. UBERTI & C. S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 6798 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 19 dicembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. REMINGTON 1875 ARMY S.A. OUTLAW CONVERTIBILE
Calibro: 45 A.C.P. (CARTUCCIA CON PALLOTTOLA IN PIOMBO NUDO PRIVA DI QUALSIASI TIPO DI INCAMICIATURA)
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA TONDO CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139,70
Lunghezza dell'arma: MM. 279
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «A. UBERTI & C. S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — L'arma può essere corredata di cilindro intercambiabile in cal. 45 Long Colt.

N. 6799 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 19 dicembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. REMINGTON 1875 ARMY S.A. OUTLAW CONVERTIBILE
Calibro: 45 A.C.P. (CARTUCCIA CON PALLOTTOLA IN PIOMBO NUDO PRIVA DI QUALSIASI TIPO DI INCAMICIATURA)
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA TONDO CONICA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 190,50
Lunghezza dell'arma: MM. 330
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «A. UBERTI & C. S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — L'arma può essere corredata di cilindro intercambiabile in cal. 45 Long Colt.

N. 6800 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583-C-79 in data 28 novembre 1990.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. 93 FS-COMBAT (TACCA DI MIRA REGISTRABILE CON VITI)
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 17
Lunghezza delle canne: MM. 128
Lunghezza dell'arma: MM. 255
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FASANI ERNESTO DIRETTORE GENERALE DELLA FABBRICA D'ARMI «P. BERETTA S.p.a.»
Classe cui é stata assegnata l'arma: C 1

NOTE

Al n. 6560 del Catalogo va inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di canna intercambiabile di mm 140 (con compensatore mm 170), idonea ad impiegare la cartuccia cal. mm 9 × 21 I.M.I.
Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 ottobre 1990.

Al n. 5579 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «TANFOGLIO GIUSEPPE» mod. GT 41 Combat Mater cal. 41 AE (10,41 × 22) (canna mm 125) - L'arma può essere denominata mod. Ultra ed essere corredata di conversione, idonea ad impiegare la cartuccia in cal. mm 9 × 21 I.M.I.
La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 24 ottobre 1990, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000293 del 5 settembre 1990, a norma dell'art. 2, comma primo, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 5388 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «TANFOGLIO GIUSEPPE» mod. GT 21 S. cal. mm 9 × 21 I.M.I. (canna mm 152,4).

La commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta del 24 ottobre 1990, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000293 del 5 settembre 1990, a norma dell'art. 2, comma primo, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 6463 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «COLT» mod. Government 380 MK IV Series 80 Blue cal. 380 Auto (9 corto) (canna mm 83).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «COLT» mod. Government 380 MK IV Series 80 Inox cal. 380 ACP (9 corto) (canna mm 83).

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 ottobre 1990.

Al n. 6578 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «COLT» mod. 380 Mustang Blue cal. 380 Auto (9 corto) (canna mm 70).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «COLT» mod. 380 Mustang Inox cal. 380 Auto (9 corto) (canna mm 70).

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 ottobre 1990.

Al n. 6579 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «COLT» mod. 380 Mustang Plus II Blue 380 Auto (mm 9 corto) (canna mm 70).

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «COLT» mod. 380 Mustang Plus II Inox cal. 380 Auto (mm 9 corto) (canna mm 70).

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 24 ottobre 1990.

RETTIFICHE

Al n. 6337 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM. 510, leggasi: Lunghezza delle canne: MM. 410 - Lunghezza dell'arma: MM. 970, leggasi: Lunghezza dell'arma: MM. 870.

Al n. 6729 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM. 625, leggasi: Lunghezza delle canne: MM. 625 CON COMPENSATORE.

Al n. 6308 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM. 880, leggasi: Lunghezza delle canne: MM. 880 COMPRESO DI COMPENSATORE DI MM. 460.

Al n. 5622 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM. 420, leggasi: Lunghezza delle canne: MM. 700 COMPRESO DI COMPENSATORE DI MM. 280.

91A0282

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di magistero:

storia romana;
civiltà e letteratura greca.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze politiche:

storia dell'Europa occidentale.

Facoltà di magistero:

storia del cinema.

Facoltà di economia e commercio:

geometria analitica;
istituzioni di statistica economica;
statistica;
istituzioni di analisi matematica.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

farmacologia (c.l. odontoiatria e protesi dentaria).

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze politiche:

sociologia politica;
geografia politica ed economica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A0313-91A0293

MINISTERO DEL TESORO

N. 10

Corso dei cambi del 15 gennaio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1160,650	1160,650	1160,65	1160,650	1160,650	1160,650	1160,690	1160,650	1160,650	1160,65
E.C.U.	1555,900	1555,900	1556,50	1555,900	1555,900	1555,900	1556 —	1555,900	1555,900	1555,90
Marco tedesco	752,350	752,350	752,50	752,350	752,350	752,350	752,350	752,350	752,350	752,35
Franco francese	221,360	221,360	221,60	221,360	221,360	221,360	221,400	221,360	221,360	221,36
Lira sterlina	2210,700	2210,700	2211 —	2210,700	2210,700	2210,700	2210,050	2210,700	2210,700	2210,70
Fiorino olandese	667,530	667,530	667,75	667,530	667,530	667,530	667,490	667,530	667,530	667,53
Franco belga	36,549	36,549	36,55	36,549	36,549	36,549	36,549	36,549	36,549	36,54
Peseta spagnola	11,933	11,933	11,96	11,933	11,933	11,933	11,938	11,933	11,933	11,93
Corona danese	195,210	195,210	195,20	195,210	195,210	195,210	195,200	195,210	195,210	195,21
Lira irlandese	2011 —	2011 —	2011 —	2011 —	2011 —	2011 —	2011,250	2011 —	2011 —	—
Dracma greca	7,130	7,130	7,15	7,130	7,130	7,130	7,135	7,130	7,130	—
Escudo portoghese	8,434	8,434	8,38	8,434	8,434	8,434	8,436	8,434	8,434	8,43
Dollaro canadese	1009,100	1009,100	1011 —	1009,100	1009,100	1009,100	1009 —	1009,100	1009,100	1009,10
Yen giapponese	8,562	8,562	8,60	8,562	8,562	8,562	8,564	8,562	8,562	8,56
Franco svizzero	901,360	901,360	901,50	901,360	901,360	901,360	901,390	901,360	901,360	901,36
Scellino austriaco	106,948	106,948	106,90	106,948	106,948	106,948	106,940	106,948	106,948	106,94
Corona norvegese	192,550	192,550	192,50	192,550	192,550	192,550	192,620	192,550	192,550	192,55
Corona svedese	202,440	202,440	202,75	202,440	202,440	202,440	202,450	202,440	202,440	202,44
Marco finlandese	312,200	312,200	312,50	312,200	312,200	312,200	312,280	312,200	312,200	—
Dollaro australiano	901,600	901,600	903 —	901,600	901,600	901,600	900,800	901,600	901,600	901,60

Media dei titoli del 15 gennaio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,900
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	98,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,400
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,975
» » » 22- 6-1987/91	96,425
» » » 18- 3-1987/94	81,425
» » » 21- 4-1987/94	81,275
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	94,975
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,475
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,925
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,250
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,575
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	91,950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,550
» » » Ind. 17- 1-1986/91	100 —
» » » » 1- 2-1984/91	99,950
» » » » 18- 2-1986/91	99,900
» » » » 1- 3-1984/91	100 —
» » » » 18- 3-1986/91	99,450
» » » » 1- 4-1984/91	100 —
» » » » 1- 5-1984/91	100,075
» » » » 1- 6-1984/91	100,050
» » » » 1- 7-1984/91	100 —
» » » » 1- 8-1984/91	100,150
» » » » 1- 9-1984/91	100,250
» » » » 1-10-1984/91	100,250

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-11-1984/91. . . .	100,200
» » » »	1-12-1984/91. . . .	100,175
» » » »	1- 1-1985/92. . . .	100,200
» » » »	1- 2-1985/92. . . .	100,100
» » » »	18- 4-1986/92. . . .	100,375
» » » »	19- 5-1986/92. . . .	100,225
» » » »	20- 7-1987/92. . . .	100,075
» » » »	19- 8-1987/92. . . .	100,175
» » » »	1-11-1987/92. . . .	99,900
» » » »	1-12-1987/92. . . .	99,975
» » » »	1- 1-1988/93. . . .	99,575
» » » »	1- 2-1988/93. . . .	99,650
» » » »	1- 3-1988/93. . . .	99,750
» » » »	1- 4-1988/93. . . .	99,775
» » » »	1- 5-1988/93. . . .	100,025
» » » »	1- 6-1988/93. . . .	100,275
» » » »	18- 6-1986/93. . . .	99,400
» » » »	1- 7-1988/93. . . .	100,125
» » » »	17- 7-1986/93. . . .	99,125
» » » »	1- 8-1988/93. . . .	100,025
» » » »	19- 8-1986/93. . . .	98,600
» » » »	1- 9-1988/93. . . .	99,950
» » » »	18- 9-1986/93. . . .	98,400
» » » »	1-10-1988/93. . . .	99,925
» » » »	20-10-1986/93. . . .	98,850
» » » »	1-11-1988/93. . . .	99,950
» » » »	18-11-1986/93. . . .	99,025
» » » »	19-12-1986/93. . . .	99,825
» » » »	1- 1-1989/94. . . .	99,625
» » » »	1- 2-1989/94. . . .	99,600
» » » »	1- 3-1989/94. . . .	99,675
» » » »	15- 3-1989/94. . . .	99,500
» » » »	1- 4-1989/94. . . .	99,175
» » » »	1- 9-1988/94. . . .	98,700
» » » »	1-10-1987/94. . . .	98,325
» » » »	1-11-1988/94. . . .	98,575
» » » »	1- 1-1990/95. . . .	98,400
» » » »	1- 2-1985/95. . . .	99,550
» » » »	1- 3-1985/95. . . .	97,450
» » » »	1- 3-1990/95. . . .	97,950
» » » »	1- 4-1985/95. . . .	97,400
» » » »	1- 5-1985/95. . . .	97,325
» » » »	1- 5-1990/95. . . .	97,825
» » » »	1- 6-1985/95. . . .	97,200
» » » »	1- 7-1985/95. . . .	98,100
» » » »	1- 8-1985/95. . . .	97,250
» » » »	1- 9-1985/95. . . .	97,025
» » » »	1-10-1985/95. . . .	97,350
» » » »	1-11-1985/95. . . .	97,700
» » » »	1-12-1985/95. . . .	97,925
» » » »	1- 1-1986/96. . . .	97,925
» » » »	1- 1-1986/96	101,225
» » » »	1- 2-1986/96. . . .	98,175
» » » »	1- 3-1986/96. . . .	98,300
» » » »	1- 4-1986/96. . . .	98 —
» » » »	1- 5-1986/96. . . .	98 —
» » » »	1- 6-1986/96. . . .	98,100
» » » »	1- 7-1986/96. . . .	97,775
» » » »	1- 8-1986/96. . . .	97,200
» » » »	1- 9-1986/96. . . .	96,975
» » » »	1-10-1986/96. . . .	95,225
» » » »	1-11-1986/96. . . .	95,300
» » » »	1-12-1986/96. . . .	96,625
» » » »	1- 1-1987/97. . . .	95,850
» » » »	1- 2-1987/97. . . .	95,700
» » » »	18- 2-1987/97. . . .	95,500
» » » »	1- 3-1987/97. . . .	95,750
» » » »	1- 4-1987/97. . . .	95,575
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1987/97. . . .	95,675
» » » »	1- 6-1987/97. . . .	96,325
» » » »	1- 7-1987/97. . . .	95,825
» » » »	1- 8-1987/97. . . .	95,775
» » » »	1- 9-1987/97. . . .	96,625

Titolo	Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1991.	100,125
» » »	11,50%	1-11-1991.	98,925
» » »	11,50%	21-12-1991.	98,925
» » »	9,25%	1- 1-1992.	97,575
» » »	9,25%	1- 2-1992.	97,275
» » »	11,00%	1- 2-1992.	98,125
» » »	9,15%	1- 3-1992.	96,975
» » »	12,50%	17- 3-1992.	99,300
» » »	9,15%	1- 4-1992.	96,825
» » »	11,00%	1- 4-1992.	97,775
» » »	12,50%	1- 4-1992.	99,275
» » »	12,50%	1- 4-1990 92	99,175
» » »	12,50%	18- 4-1992.	99,175
» » »	9,15%	1- 5-1992.	96,700
» » »	11,00%	1- 5-1992.	97,475
» » »	12,50%	1- 5-1992.	99,200
» » »	12,50%	17- 5-1992.	99,100
» » »	9,15%	1- 6-1992.	96,775
» » »	10,50%	1- 7-1992.	98,475
» » »	11,50%	1- 7-1992.	98,100
» » »	11,50%	1- 8-1992.	97,775
» » »	12,50%	1- 9-1992.	98,925
» » »	12,50%	1-10-1992.	98,750
» » »	12,50%	1- 2-1993.	98,800
» » »	12,50%	1- 7-1993.	98,600
» » »	12,50%	1- 8-1993.	97,725
» » »	12,50%	1- 9-1993.	97,625
» » »	12,50%	1-10-1993.	97,500
» » »	12,50%	1-11-1993.	97,550
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,750
» » »	12,50%	17-11-1993.	97,700
» » »	12,50%	1-12-1993.	97,725
» » »	12,50%	1- 1-1994.	97,800
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,375
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,150
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	96,925
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	96,875
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	97,075
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	96,850
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	94 —
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	93,625

Titolo	Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25% .	100,525
» » » »	21- 9-1987/91	8,75% .	97,925
» » » »	21- 3-1988/92	8,50% .	96,725
» » » »	26- 4-1988/92	8,50% .	96,425
» » » »	25- 5-1988/92	8,50% .	96,850
» » » »	22-11-1984/92	10,50% .	102,050
» » » »	22- 2-1985/93	9,60% .	99,125
» » » »	15- 4-1985/93	9,75% .	99,750
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	97,150
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	93,475
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	93,625
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	93,825
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	96,625
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	92,775
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	93,425
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	96,050
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	91,675
» » » »	19- 4-1989/94	9,90% .	97,300
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	90,525
» » » »	26- 7-1989/94	9,65% .	95,850
» » » »	30- 8-1989/94	9,65% .	95,425
» » » »	26-10-1989/94	10,15% .	96,725
» » » »	22-11-1989/94	10,70% .	100,900
» » » »	24- 1-1990/95	11,15% .	99,950
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	96,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M15011

N. 11

Corso dei cambi del 16 gennaio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1161,650	1161.650	1161,70	1161.650	1161,650	1161.650	1161,710	1161.650	1161,650	1161.65
E.C.U.	1554.950	1554,950	1555	1554.950	1554,950	1554.950	1554,400	1554,950	1554,950	1554,95
Marco tedesco	752,680	752.680	752,75	752,680	752,680	752,680	752,690	752,680	752.680	752.68
Franco francese	221.450	221,450	221,75	221,450	221.450	221.450	221,480	221,450	221,450	221,45
Lira sterlina	2211.500	2211,500	2214 —	2211,500	2211,500	2211.500	2212.200	2211,500	2211,500	2211.50
Fiorino olandese	667,760	667,760	667,75	667,760	667,760	667.760	667,750	667,760	667,760	667,76
Franco belga	36,520	36;520	36,53	36.520	36,520	36,520	36.512	36,520	36.520	36.52
Peseta spagnola	11.915	11.915	11,94	11.915	11.915	11,915	11,920	11,915	11,915	11.91
Corona danese	195.280	195.280	195,20	195,280	195.280	195,280	195.280	195.280	195,280	195,28
Lira irlandese	2010.400	2010,400	2011 —	2010.400	2010,400	2010.400	2011,400	2010.400	2010,400	—
Dracma greca	7,130	7,130	7,13	7,130	7,130	7,130	7,110	7,130	7.130	—
Escudo portoghese	8,443	8,443	8,43	8.443	8,443	8,443	8,440	8,443	8.443	8,44
Dollaro canadese	1011.500	1011,500	1011 —	1011,500	1011,500	1011.500	1012 —	1011,500	1011,500	1011,50
Yen giapponese	8,504	8.504	8.51	8,504	8,504	8.504	8,501	8,504	8,504	8.50
Franco svizzero	902.150	902,150	901,25	902.150	902.150	902.150	902.050	902,150	902;150	902.15
Scellino austriaco	106,991	106.991	106,77	106.991	106,991	106,991	106.985	106,991	106,991	106.99
Corona norvegese	192,750	192.750	192,50	192.750	192,750	192.750	192.800	192.750	192,750	192,75
Corona svedese	202,470	202,470	202,30	202.470	202,470	202.470	202.380	202.470	202,470	202.47
Marco finlandese	312.100	312.100	312,25	312,100	312,100	312.100	312,090	312,100	312.100	-
Dollaro australiano	914.600	914.600	910 —	914.600	914.600	914.600	913.600	914.600	914.600	914.60

Media dei titoli del 16 gennaio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,900
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	98.500
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95.400
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	97,125
» » » 22- 6-1987/91	96,450
» » » 18- 3-1987/94	81,400
» » » 21- 4-1987/94	81,275
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	94.950
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99.675
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,900
» » » 9.50% 19- 5-1987/92	97,275
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,575
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	91.950
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97.500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93.550
» » » Ind. 17- 1-1986/91	100 —
» » » » 1- 2-1984/91	99,925
» » » » 18- 2-1986/91	100 —
» » » » 1- 3-1984/91	99,975
» » » » 18- 3-1986/91	99,375
» » » » 1- 4-1984/91	100 —
» » » » 1- 5-1984/91	100,050
» » » » 1- 6-1984/91	100,050
» » » » 1- 7-1984/91	99,975
» » » » 1- 8-1984/91	100,175
» » » » 1- 9-1984/91	100,275
» » » » 1-10-1984/91	100,250

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-11-1984/91	100.150
» » » »	1-12-1984/91	100.100
» » » »	1- 1-1985/92	100.200
» » » »	1- 2-1985 92	100.025
» » » »	18- 4-1986/92	100,375
» » » »	19- 5-1986/92	100.150
» » » »	20- 7-1987/92	99,950
» » » »	19- 8-1987/92	100.350
» » » »	1-11-1987/92	99.850
» » » »	1-12-1987/92	99.850
» » » »	1- 1-1988/93	99,500
» » » »	1- 2-1988/93	99.675
» » » »	1- 3-1988/93	99,675
» » » »	1- 4-1988/93	99,725
» » » »	1- 5-1988/93	100.025
» » » »	1- 6-1988 93	100,225
» » » »	18- 6-1986/93	99.275
» » » »	1- 7-1988/93	100.125
» » » »	17- 7-1986/93	99,100
» » » »	1- 8-1988/93	99,900
» » » »	19- 8-1986/93	98.575
» » » »	1- 9-1988/93	99,950
» » » »	18- 9-1986/93	98.400
» » » »	1-10-1988/93	100 —
» » » »	20-10-1986/93	98,675
» » » »	1-11-1988/93	99.975
» » » »	18-11-1986/93	98.975
» » » »	19-12-1986/93	100 —
» » » »	1- 1-1989/94	99.300
» » » »	1- 2-1989/94	99,350
» » » »	1- 3-1989/94	99,575
» » » »	15- 3-1989/94	99.450
» » » »	1- 4-1989/94	99.075
» » » »	1- 9-1988/94	98.550
» » » »	1-10-1987/94	98.350
» » » »	1-11-1988/94	98.325
» » » »	1- 1-1990/95	98.300
» » » »	1- 2-1985/95	99,475
» » » »	1- 3-1985/95	97.400
» » » »	1- 3-1990/95	97.950
» » » »	1- 4-1985/95	97.225
» » » »	1- 5-1985/95	97.175
» » » »	1- 5-1990/95	97.825
» » » »	1- 6-1985/95	97.050
» » » »	1- 7-1985/95	97,950
» » » »	1- 8-1985/95	97,100
» » » »	1- 9-1985/95	96,825
» » » »	1-10-1985/95	97,150
» » » »	1-11-1985/95	97,600
» » » »	1-12-1985/95	97,775
» » » »	1- 1-1986/96	97.875
» » » »	1- 1-1986/96 II . .	101.825
» » » »	1- 2-1986/96	98 —
» » » »	1- 3-1986/96	98.250
» » » »	1- 4-1986/96	97.925
» » » »	1- 5-1986/96	97.900
» » » »	1- 6-1986/96	98.050
» » » »	1- 7-1986/96	97.675
» » » »	1- 8-1986/96	97.125
» » » »	1- 9-1986/96	96.950
» » » »	1-10-1986/96	95,175
» » » »	1-11-1986/96	95,325
» » » »	1-12-1986/96	96.525
» » » »	1- 1-1987/97	95,650
» » » »	1- 2-1987/97	95,475
» » » »	18- 2-1987/97	95,350
» » » »	1- 3-1987/97	95,575
» » » »	1- 4-1987/97	95,450
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1987 97	95.475
» » » »	1- 6-1987/97	96.100
» » » »	1- 7-1987/97	95.675
» » » »	1- 8-1987 97	95.575
» » » »	1- 9-1987/97	96.600
Buoni Tesoro Pol. 12.50%	1- 3-1991	100.125
» » » 11.50%	1-11-1991	98.850
» » » 11.50%	21-12-1991	98.875
» » » 9.25%	1- 1-1992	97.575
» » » 9.25%	1- 2-1992	97.300
» » » 11.00%	1- 2-1992	98.150
» » » 9,15%	1- 3-1992	96.975
» » » 12.50%	17- 3-1992	99.350
» » » 9.15%	1- 4-1992	96.775
» » » 11.00%	1- 4-1992	97.775
» » » 12.50%	1- 4-1992	99.250
» » » 12.50%	1- 4-1990 92	99,175
» » » 12.50%	18- 4-1992	99,100
» » » 9,15%	1- 5-1992	96.575
» » » 11.00%	1- 5-1992	97,450
» » » 12.50%	1- 5-1992	99,150
» » » 12.50%	17- 5-1992	99,125
» » » 9,15%	1- 6-1992	96.725
» » » 10,50%	1- 7-1992	98.425
» » » 11.50%	1- 7-1992	98.050
» » » 11,50%	1- 8-1992	97,775
» » » 12,50%	1- 9-1992	98.825
» » » 12.50%	1-10-1992	98.650
» » » 12.50%	1- 2-1993	98,725
» » » 12,50%	1- 7-1993	98.575
» » » 12,50%	1- 8-1993	97,675
» » » 12,50%	1- 9-1993	97.450
» » » 12.50%	1-10-1993	97.550
» » » 12.50%	1-11-1993	97,375
» » » 12.50%	1-11-1993 Q	97.725
» » » 12.50%	17-11-1993	97.550
» » » 12,50%	1-12-1993	97.500
» » » 12.50%	1- 1-1994	97,625
» » » 12.50%	1- 1-1990 94	97.275
» » » 12.50%	1- 2-1990/94	96.925
» » » 12.50%	1- 3-1990 94	96,800
» » » 12,50%	1- 5-1990 94	96.725
» » » 12,50%	1- 6-1990/94	96.975
» » » 12,50%	1- 7-1990.94	96,850
» » » 12.50%	1- 6-1990/97	93.925
» » » 12,50%	16- 6-1990/97	93,475
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91 11.25% .	100,375
» » » »	21- 9-1987/91 8.75% .	97.850
» » » »	21- 3 1988/92 8.50% .	96.575
» » » »	26- 4-1988/92 8,50% .	96,300
» » » »	25- 5-1988 92 8.50% .	96,600
» » » »	22-11-1984/92 10.50% .	101.625
» » » »	22- 2-1985/93 9.60% .	98.875
» » » »	15- 4-1985/93 9,75% .	99,775
» » » »	22- 7-1985/93 9,00% .	96,825
» » » »	25- 7-1988/93 8.75% .	93.025
» » » »	28- 9-1988 93 8,75% .	93,450
» » » »	26-10-1988/93 8,65% .	93.625
» » » »	22-11-1985/93 8,75% .	96.350
» » » »	28-11-1988/93 8,50% .	92,650
» » » »	28-12-1988 93 8,75% .	93.300
» » » »	21- 2-1986 94 8,75% .	95,825
» » » »	25- 3-1987/94 7,75% .	91,575
» » » »	19- 4-1989/94 9,90% .	97,050
» » » »	26- 5-1986/94 6.90% .	89.875
» » » »	26- 7-1989/94 9,65% .	95.750
» » » »	30- 8-1989/94 9,65% .	95.250
» » » »	26-10-1989/94 10,15% .	96,475
» » » »	22-11-1989/94 10,70% .	99,775
» » » »	24- 1-1990/95 11,15% .	99.875
» » » »	24- 5-1989/95 9,90% .	96 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

91M16011

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 27 novembre 1990 è stata revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa Dow Elanco Italia S.r.l., con sede in Ozzano Emilia (Bologna), via della Chimica, 3, l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio dei sottoelencati presidi sanitari registrati con i decreti ed ai numeri accanto a ciascuno indicati:

Prodotto	Numero registrazione	Data
Dazomil	2101	14- 4-1976
Ekran 10 g	3664	19- 6-1980
Endor	4695	25- 3-1982
Esko	4570	3-12-1981
Etil-Mangan	4206	28- 1-1981
Fitobar 40-42	2118	30- 3-1976
Flural	3239	13- 9-1980
Fluran	2231	9- 4-1976
Fosfosol 10 g	2385	30-12-1976
Fruttosan	4384	25- 5-1981
Gammasan 5g	3605	4- 4-1980
Gammasan L	3708	30- 5-1980
Gibefol R	6027	26- 7-1984
Gibricina	5364	11- 5-1983
Granuron	2599	2- 7-1977
Iodinil M	6117	8-11-1984
Istir	1332	28- 3-1974
Karathane WD	0103	22- 7-1971
Kasser	2168	26- 3-1976
Katan EC	3638	30- 6-1980
Kelaran 30 PB	2918	29- 1-1979
Kelon 42	0096	24- 7-1971
Kelthane EC	0105	23- 7-1971
Lindasol P3 Terra	2873	29- 1-1979
Livrion	2903	11-11-1978
Malasan	3662	30- 5-1980
Malasan 80	3634	4- 4-1980
Manatane	4067	1-12-1980
Metasol	2268	6- 7-1976
Micetox	3714	2- 7-1980
Micetox L	5361	30- 5-1983
Minafol 5 PB	5807	25- 4-1984
Mirage	4884	3- 8-1982
Molinur	5469	14- 9-1983
Monocotilar	1290	18- 1-1974
Multivall	3526	12- 3-1980
Pandar	2562	17- 6-1977
Pandar 20 PB	0294	9- 4-1976
Phosalone liquido	2301	18- 8-1976
Phosalone P.B.	2311	18- 8-1976
Rubigan Mix	7206	3- 7-1987
Rumidin 6 PB	5483	19-10-1984
Rumidin 12 SC	6700	9- 5-1986
Serfum	0127	22- 7-1971
Solfosan	3792	19- 6-1980
Solfosan Effe	5725	2- 2-1984
Velur	1707	27- 2-1975
Verneb	5202	10- 2-1983
Verziman MR	4661	5- 2-1982
Verziman M-8	4929	29-11-1982
Zincoram	2104	2- 1-1976

91A0295

Prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di vendita di alcune specialità medicinali

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1991 è stata modificata la condizione di prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale delle specialità medicinali Cronassial 100 Fidia im 1 fl mg 100 ml 4 B40 L. 29.115 cod. 022915045; Megan - Medici im 1 fl 100 mg ml 4 B40 L. 21.870 cod. 027557026; Biosinax 100 im 1 fl mg 100 ml 4 B40 L. 27.335 cod. 024218048, incluse nel prontuario terapeutico.

A decorrere dal 1° febbraio 1991 la prescrivibilità con onere a carico del Servizio sanitario nazionale delle predette preparazioni da mg 100 è pertanto subordinata alla prescrizione delle stesse da parte dello specialista diabetologo e neurologo.

Con decreti ministeriali in data 21 dicembre 1990 è stata modificata la modalità di vendita dei prodotti Recombivax hb (Merck Sharp Dohme), HB-Vax (Merck Sharp Dhome), Engerix-B (Smith Kline French) e Vaccino Hevac B Pasteur (Merieux).

La vendita di tali farmaci non è più subordinata alla presentazione di ricetta medica non ripetibile rilasciata dalle strutture pubbliche dello Stato e del Servizio sanitario nazionale deputate alla vaccinazione contro l'epatite virale B.

Per i farmaci in questione resta tuttavia l'obbligo di vendita solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile.

91A0311

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nella regione Piemonte

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n: 90/00279 del 15 gennaio 1991

REGIONE PIEMONTE

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica)

Alessandria:

piogge alluvionali dal 22 maggio 1990 al 26 maggio 1990 nel territorio dei comuni di Cereseto;

piogge alluvionali dal 22 giugno 1990 al 28 giugno 1990 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Cavatore, Prasco;

grandinate dal 27 giugno 1990 al 28 giugno 1990 nel territorio dei comuni di Borgo San Martino, Giarole, Pomaro Monferrato, Valenza, Valmacca;

tromba d'aria del 28 giugno 1990 nel territorio dei comuni di Borgo San Martino, Casale Monferrato, Frassineto Po, Giarole, Occimiano, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Rosignano Monferrato, San Salvatore Monferrato, Terruggia, Ticineto.

Asti:

grandinate del 22 maggio 1990, del 13 giugno 1990 nel territorio dei comuni di Aramengo, Penango;

piogge alluvionali dal 22 maggio 1990 al 26 maggio 1990 nel territorio dei comuni di Agliano, Cisterna d'Asti, Moncalvo;

piogge alluvionali dal 22 giugno 1990 al 28 giugno 1990 nel territorio dei comuni di Cantarana, Castel Boglione, Cortazzone, Viale, Vigliano d'Asti;

grandinate dal 22 giugno 1990 al 2 luglio 1990 nel territorio dei comuni di Agliano, Antignano, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri d'Asti, Cantarana, Castagnole delle Lanze, Castellero, Castello di Annone, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Grazzano Badoglio, Isola d'Asti, Monale, Montaldo Scarampi, Montegrosso d'Asti, Refrancore, Rocca d'Arazzo, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villafranca d'Asti.

Cuneo

piogge alluvionali dal 22 maggio 1990 al 9 giugno 1990, nel territorio dei comuni di Alba, Barolo, Canale, Cissone, Dogliani, Garessio, Magliano Alfieri, Monforte d'Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Roddino, Santa Vittoria d'Alba, Serralunga d'Alba, Verzuolo;

grandinate del 26 maggio 1990, del 7 giugno 1990 nel territorio dei comuni di Barge, Cherasco, Garessio, Monforte d'Alba, Novello;

piogge alluvionali dal 14 luglio 1990 al 16 luglio 1990, nel territorio dei comuni di Chiusa di Pesio, Feisoglio;

grandinate del 26 luglio 1990 nel territorio dei comuni di Barolo, Castellinaldo, Roddino, Sinio.

Torino

grandinate del 18 maggio 1990 nel territorio dei comuni di Carignano, Carmagnola, Villastellone;

grandinate del 20 giugno 1990 nel territorio dei comuni di Verolengo;

grandinate del 1° luglio 1990 nel territorio dei comuni di Druento, Givoletto;

grandinate del 31 luglio 1990 nel territorio dei comuni di Arignano, Marentino.

Vercelli:

piogge alluvionali dal 24 maggio 1990 al 25 maggio 1990 nel territorio dei comuni di Alice Castello, Borgo d'Ale, Carisio, Cavaglià, Crova, Salussola, Santhià, Soprana;

tromba d'aria del 20 giugno 1990 nel territorio dei comuni di Crescentino, Saluggia.

Decreto ministeriale n. 311 del 12 gennaio 1991

REGIONE PIEMONTE

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali)

Ad integrazione del decreto ministeriale n. 90/49 del 2 agosto 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1990 la dichiarazione del carattere di eccezionalità dei venti impetuosi verificatisi dal 14 febbraio 1990 al 1° marzo 1990, è estesa al territorio del comune di Almese, della provincia di Torino.

La regione Piemonte ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni.

91A0294

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1977 è risultato pari a 114,9 (centoquattordicivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1978 è risultato pari a 128,6 (centoventottovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 154,0 (centocinquantaquattrovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 186,5 (centoottantaseivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 219,8 (duecentodiciannovevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 255,6 (duecentocinquantacinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 288,2 (duecentottantottovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 313,6 (trecentotredicivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 340,5 (trecentoquarantavirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1985, agli effetti predetti, risulta pari a più 213,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 355,3 (trecentocinquantacinquevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1986, agli effetti predetti, risulta pari a più 226,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 373,3 (trecentosettantatrevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1987, agli effetti predetti, risulta pari a più 243,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 393,8 (trecentonovantatrevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1988, agli effetti predetti, risulta pari a più 262,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 419,4 (quattrocentodiciannovevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1989, agli effetti predetti, risulta pari a più 285,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 446,2 (quattrocentoquarantaseivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1990, agli effetti predetti, risulta pari a più 310,1.

2) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1978 è risultato pari a 111,9 (centoundicivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 134,0 (centotrentaquattrovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 162,2 (centosessantaduevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 191,2 (centonovantunovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 222,4 (duecentoventiduevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 250,8 (duecentocinquantavirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 272,9 (duecentosettantaduevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 296,3 (duecentonovantaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1985, agli effetti predetti, risulta pari a più 172,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 309,1 (trecentonovevirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 184,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 324,9 (trecentoventiquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 198,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 342,6 (trecentoquarantaduevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 215,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 364,9 (trecentosessantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 235,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 388,2 (trecentottantottovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 256,9.

3) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 119,8 (centodiciannovevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 145,0 (centoquarantacinquevirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 170,9 (centosettantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 198,8 (centonovantottovirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 224,2 (duecentoventiquattrovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 243,9 (duecentoquarantatrevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 264,9 (duecentosessantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1985, agli effetti predetti, risulta pari a più 143,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 276,3 (duecentosettantaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1986, agli effetti predetti, risulta pari a più 154,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 290,4 (duecentonovantavirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1987, agli effetti predetti, risulta pari a più 167,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 306,3 (trecentoseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1988, agli effetti predetti, risulta pari a più 181,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 326,2 (trecentoventiseivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1989, agli effetti predetti, risulta pari a più 199,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 347,0 (trecentoquarantasettevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1990, agli effetti predetti, risulta pari a più 219,0.

4) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 121,1 (centoventunovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 142,7 (centoquarantaduevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 166,0 (centosessantaseivirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 187,2 (centottantasettevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 203,6 (duecentotrevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 221,1 (duecentoventunovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1985, agli effetti predetti, risulta pari a più 103,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 230,7 (duecentotrentavirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1986, agli effetti predetti, risulta pari a più 112,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 242,4 (duecentoquarantaduevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1987, agli effetti predetti, risulta pari a più 123,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 255,7 (duecentocinquantacinquevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1988, agli effetti predetti, risulta pari a più 135,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 272,3 (duecentosettantaduevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1989, agli effetti predetti, risulta pari a più 150,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 289,7 (duecentottantanovevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1990, agli effetti predetti, risulta pari a più 166,4.

5) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 117,9 (centodiciassettevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 137,1 (centotrentasettevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 154,6 (centocinquantaquattrovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 168,2 (centosessantottovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 182,6 (centottantaduevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 67,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 190,6 (centonovantavirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1986, agli effetti predetti, risulta pari a più 75,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 200,2 (duecentovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1987, agli effetti predetti, risulta pari a più 84,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 211,2 (duecentoundicivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 94,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 225,0 (duecentoventicinquevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1989, agli effetti predetti, risulta pari a più 106,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 239,3 (duecentotrentanovevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1990, agli effetti predetti, risulta pari a più 120,0.

6) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 116,3 (centosedicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 131,2 (centotrentunovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 142,7 (centoquarantaduevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 154,9 (centocinquantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1985, agli effetti predetti, risulta pari a più 42,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 161,7 (centosessantunovirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1986, agli effetti predetti, risulta pari a più 48,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 169,9 (centosessantanovevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1987, agli effetti predetti, risulta pari a più 56,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 179,2 (centosettantanovevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1988, agli effetti predetti, risulta pari a più 64,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 190,9 (centonovantavirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1989, agli effetti predetti, risulta pari a più 75,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 203,0 (duecentotrevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1990, agli effetti predetti, risulta pari a più 86,7.

7) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 112,8 (centododicivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 122,7 (centoventiduevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 133,2 (centotrentatrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1985, agli effetti predetti, risulta pari a più 22,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 139,0 (centotrentanovevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1986, agli effetti predetti, risulta pari a più 27,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 146,1 (centoquarantaseivirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1987, agli effetti predetti, risulta pari a più 34,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 154,0 (centocinquantaquattrovirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1988, agli effetti predetti, risulta pari a più 41,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 164,1 (centosessantaquattrovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1989, agli effetti predetti, risulta pari a più 50,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 174,5 (centosettantaquattrovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1990, agli effetti predetti, risulta pari a più 60,5.

8) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 108,8 (centoottovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 118,1 (centodiciottovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1985, agli effetti predetti, risulta pari a più 8,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 123,2 (centoventitrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1986, agli effetti predetti, risulta pari a più 13,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 129,5 (centoventinovevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1987, agli effetti predetti, risulta pari a più 19,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 136,6 (centotrentaseivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1988, agli effetti predetti, risulta pari a più 25,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 145,5 (centoquarantacinquevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1989, agli effetti predetti, risulta pari a più 33,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 154,8 (centocinquantaquattrovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 42,3.

9) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 108,6 (centoottovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 113,3 (centotredicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 119,1 (centodiciannovevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 125,6 (centoventicinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 133,7 (centotrentatrevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 142,3 (centoquarantaduevirgolatre).

10) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 104,3 (centoquattrovirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 109,7 (centonovevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 115,6 (centoquindicivirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 123,2 (centoventitrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 131,0 (centotrentunovirgolazero).

11) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 105,1 (centocinquevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 110,8 (centodiecivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 118,1 (centodiciottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 125,6 (centoventicinquevirgolasei).

12) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 105,5 (centocinquevirgolacinque).

13) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 112,3 (centododicivirgolatre).

14) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 119,5 (centodiciannovevirgolacinque).

15) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 106,6 (centoseivirgolasei).

16) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 113,3 (centotredicivirgolatre).

17) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 106,4 (centoseivirgolaquattro).

91A0312

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 dicembre 1990 concernente: «Revisione delle tariffe delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1990).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario ed alla pag. 68, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Decreto *28* dicembre 1990», si legga: «Decreto *20* dicembre 1990».

In calce al decreto stesso, alla pag. 69, prima colonna, della già citata *Gazzetta Ufficiale*, dove è riportata la data del provvedimento, in luogo di: «Roma *28* dicembre 1990», si legga: «Roma *20* dicembre 1990».

Nella tabella *A* allegata al predetto decreto concernente le tariffe postali, alla pag. 69, prima colonna, dopo l'espressione: «1. — Corrispondenze» e prima del paragrafo 1.10, è soppressa e da considerarsi come mai pubblicata l'espressione: «1.1 Lettere (1):».

91A0299

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. - S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200